

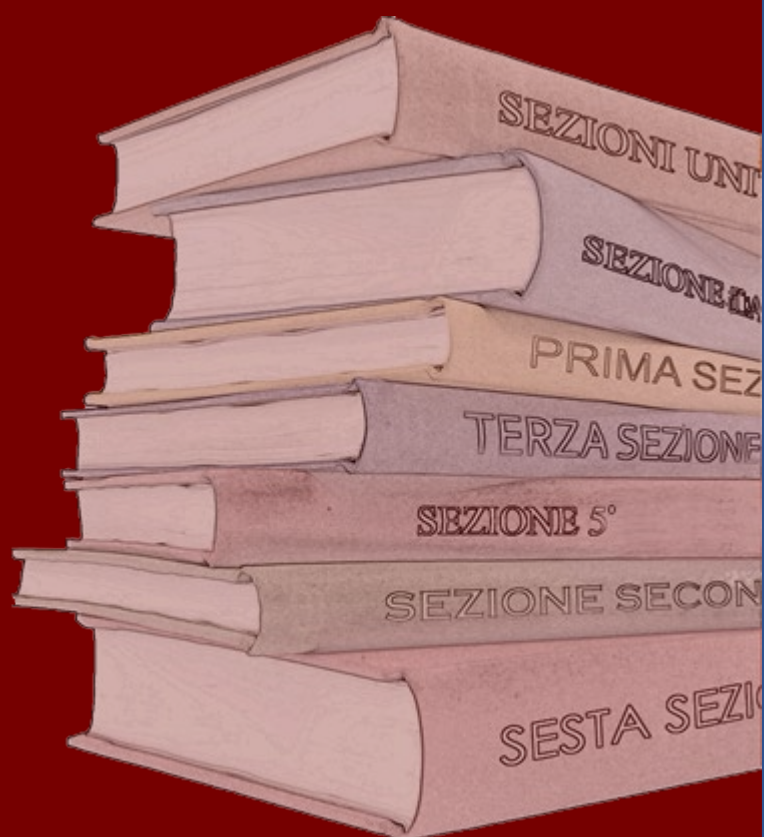


UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

FEBBRAIO 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	18
SEZIONE TERZA	30
SEZIONE QUARTA	45
SEZIONE QUINTA	52
SEZIONE SESTA	75
SEZIONE SETTIMA	93

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. U, **Sentenza n. 5847 del 26/09/2024** Ud. (dep. **13/02/2025**) Rv. **287414-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PMT C/ A.. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE GENOVA, 26/09/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Proponibilità anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 159, ultimo comma, cod. pen. per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza.

La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143 bis

Massime precedenti Difformi: N. 50426 del 2023 Rv. 285686-01

Massime precedenti Vedi: N. 809 del 2024 Rv. 285780-01, N. 10779 del 2016 Rv. 267568-01, N. 20140 del 2024 Rv. 286276-01, N. 34523 del 2023 Rv. 285177-01, N. 2291 del 2016 Rv. 265775-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244108-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 25080 del 2003 Rv. 224610-01

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 7077 del 12/02/2025** Cc. (dep. 20/02/2025) Rv. 287622-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: O. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 17/10/2024

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Udienza a distanza - Partecipazione telefonica a causa del malfunzionamento del "link" di collegamento all'aula di udienza virtuale - Onere di allegazione del ricorrente che deduca la violazione del diritto di difesa - Indicazione.

In tema di procedimento di sorveglianza, il difensore del condannato che deduca la violazione del diritto di difesa per aver potuto partecipare solo telefonicamente all'udienza a distanza, a causa del malfunzionamento del "link" inviatogli dalla cancelleria per accedere all'aula di udienza virtuale, è tenuto ad allegare elementi (ad esempio una attestazione della D.G.S.I.A., ovvero la relazione di un proprio consulente informatico) da cui dedurre che il mancato collegamento non fosse imputabile a causa a lui ascrivibile. (In motivazione la Corte ha, altresì, rilevato che nel caso di specie il ricorrente non aveva formalizzato, nel corso dell'udienza, alcuna eccezione in merito al pregiudizio del diritto di difesa derivante dal forzato utilizzo del canale alternativo di comunicazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31378 del 2021 Rv. 281775-01, N. 22528 del 2020 Rv. 279565-01, N. 9476 del 2022 Rv. 282783-01

Sez. 1, **Sentenza n. 7356 del 06/02/2025** Cc. (dep. 21/02/2025) Rv. 287522-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: ABBRESCIA NICOLA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE BARI, 10/10/2024

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Applicazione della diminvente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Procedimento - Udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - Sussistenza - Provvedimento emesso "de plano" - Nullità assoluta ed insanabile.

L'applicazione in sede esecutiva della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., sicché il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione è affetto da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. DD)

Massime precedenti Vedi: N. 5495 del 2000 Rv. 216349-01, N. 18853 del 2020 Rv. 279190-01, N. 54869 del 2018 Rv. 274556-01, N. 28917 del 2024 Rv. 286806-01, N. 15636 del 2023 Rv. 284512-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 7364 del 06/02/2025 Cc. (dep. 21/02/2025) Rv. 287623-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: COCO GIUSEPPE. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA MESSINA, 01/08/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenzione domiciliare - Provvedimenti di modifica delle prescrizioni impartite - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

I provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter, Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter

Massime precedenti Conformi: N. 108 del 2013 Rv. 254166-01, N. 25639 del 2013 Rv. 255922-01, N. 11578 del 2013 Rv. 255309-01, N. 45581 del 2007 Rv. 238919-01, N. 30132 del 2003 Rv. 226135-01, N. 52134 del 2019 Rv. 277884-01

Massime precedenti Vedi: N. 5031 del 2024 Rv. 285853-01, N. 8411 del 2025 Rv. 287565-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31461 del 2006 Rv. 234147-01

Sez. 1, Sentenza n. 6766 del 05/02/2025 Cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287621-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: FORASTEFANO VINCENZO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 25/10/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Permessi premio - Art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis ord. pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o non prorogato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1 com. 1 lett. N. 3, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21946 del 2020 Rv. 279373-01, N. 38278 del 2023 Rv. 285203-01, N. 42723 del 2021 Rv. 282155-01, N. 29143 del 2020 Rv. 279792-01, N. 44149 del 2016 Rv. 268294-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 7512 del 31/01/2025** Cc. (dep. **24/02/2025**) Rv. **287559-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: FACCILONGO GIOVANNI. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE BARI, 09/09/2024

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Poteri del giudice dell'esecuzione - Interpretazione del giudicato - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive. (Fattispecie relativa ad un'istanza con la quale il condannato, rilevata una discrasia tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di chiarire in relazione a quali reati fosse stato riconosciuto l'istituto della continuazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14984 del 2019 Rv. 275063-01, N. 16039 del 2016 Rv. 266624-01

Massime precedenti Vedi: N. 30609 del 2014 Rv. 261087-01

Sez. 1, **Sentenza n. 7518 del 31/01/2025** Cc. (dep. **25/02/2025**) Rv. **287560-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: PG C/ HALFON SION ALEX. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2024

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Revoca della condizione apposta ai sensi dell'art. 165 cod. pen. - Istanza di parte - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

Il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della condizione alla quale il giudice della cognizione ha subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45791 del 2024 Rv. 287385-01, N. 24131 del 2022 Rv. 283430-01, N. 23525 del 2021 Rv. 281396-01, N. 17662 del 2014 Rv. 259628-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32939 del 2023 Rv. 284969-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5044 del 24/01/2025** Cc. (dep. **07/02/2025**) Rv. **287485-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: ANDOR SPV S.R.L.. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

SEZIONE PRIMA

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 04/11/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca - Istanza di ammissione di credito già accertato ai sensi del d.l. n. 4 del 2010 - Termine di decadenza previsto dalla legge n. 228 del 2012 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di confisca di prevenzione, l'istanza di ammissione al passivo del creditore ipotecario che abbia già conseguito, ai sensi dell'art. 5 d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, l'accertamento dei crediti nonché della sua buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione, non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 205 CORTE COST., Decreto Legge 04/02/2010 num. 4 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/03/2010 num. 50 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20475 del 2015 Rv. 263862-01, N. 47598 del 2014 Rv. 261442-01, N. 2742 del 2022 Rv. 282653-01, N. 14577 del 2015 Rv. 263673-01, N. 12422 del 2020 Rv. 279192-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39608 del 2018 Rv. 273660-01

Sez. 1, Sentenza n. 8236 del 21/01/2025 Cc. (dep. 27/02/2025) Rv. 287627-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: GAROFALO CIRO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 28/10/2024

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Condanna per più reati - Mancata impugnazione solo per alcuni - Riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Limiti.

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto impugnazione esclusivamente in relazione ad alcuni dei reati per i quali ha riportato condanna, comportando la riduzione di un ulteriore sesto della pena inflitta per i soli reati non oggetto di gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49255 del 2023 Rv. 285683-01, N. 7356 del 2025 Rv. 287522-01

Sez. 1, Sentenza n. 8411 del 14/01/2025 Cc. (dep. 28/02/2025) Rv. 287565-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: VECCHIONE ROBERTO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA GENOVA, 31/10/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Provvedimenti di modifica delle prescrizioni impartite - Ricorribilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis". (Fattispecie

SEZIONE PRIMA

relativa a provvedimento di rigetto della richiesta dell'interessato di proseguire l'espiazione della misura alternativa all'estero).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 97 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31595 del 2018 Rv. 273853-01, N. 28258 del 2021 Rv. 281998-01, N. 52134 del 2019 Rv. 277884-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31461 del 2006 Rv. 234147-01

Sez. 1, Sentenza n. 5041 del 10/01/2025 Cc. (dep. **07/02/2025**) Rv. **287431-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FIORDALISI DOMENICO.** *Relatore:* **FIORDALISI DOMENICO.** *Imputato:* **ALEMANNO GIOVANNI.** *P.M. SASSONE GIUSEPPE.* (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 30/10/2024

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Abrogazione del delitto di abuso di ufficio - Revoca della sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite rispetto al quale si sia ritenuto, in fase di cognizione, che l'illiceità dell'interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio - Possibilità - Esclusione - Limiti.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, a seguito dell'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l'illiceità dell'interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l'interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 bis, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 346 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 9, Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 15, Legge 08/08/2024 num. 112 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1182 del 2022 Rv. 282453-01, N. 7007 del 2021 Rv. 281158-03, N. 39155 del 2024 Rv. 286951-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29023 del 2001 Rv. 219223-01, N. 24468 del 2009 Rv. 243585-01, N. 26259 del 2016 Rv. 266872-01

Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 19/12/2024 Ud. (dep. **10/02/2025**) Rv. **287556-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **ZONCU MARIA GRECA.** *Relatore:* **ZONCU MARIA GRECA.** *Imputato:* **PMT C/ HODUS VADIM YURIEVIC.** *P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.* (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TRIESTE, 09/10/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reati - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Attenuante della collaborazione - Elementi costitutivi - Contributo utile e reale alle indagini - Necessità.

SEZIONE PRIMA

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione, prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sono sufficienti un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, essendo necessario che egli, pur senza fornire un contributo di per sé decisivo, offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori del delitto, da valutare in funzione del suo patrimonio conoscitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 2203 del 2018 Rv. 272058-01, N. 6296 del 2010 Rv. 246104-01

Massime precedenti Vedi: N. 9886 del 2021 Rv. 280675-01, N. 52513 del 2018 Rv. 274190-01

Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 11/12/2024 Cc. (dep. 11/02/2025) Rv. 287620-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: EDIL SAN MARCO S.R.L.. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/09/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Mancata impugnazione dell'informativa antimafia interdittiva - Impugnazione del successivo provvedimento di aggiornamento della stessa - Richiesta di applicazione del controllo giudiziario - Ammissibilità - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'impresa che non abbia impugnato l'informativa antimafia interdittiva, e che, chiestane al Prefetto la revisione, abbia impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di aggiornamento emesso ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è legittimata a richiedere l'applicazione del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, comma 6, del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 34 bis, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 91 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 84, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 86

Massime precedenti Difformi: N. 19154 del 2023 Rv. 284599-01

Massime precedenti Vedi: N. 16105 del 2019 Rv. 276530-01, N. 30168 del 2021 Rv. 281834-01, N. 31280 del 2019 Rv. 276332-01, N. 2156 del 2023 Rv. 283867-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

Sez. 1, Sentenza n. 7713 del 06/12/2024 Cc. (dep. 25/02/2025) Rv. 287563-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: G. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 04/10/2024

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Divieto di custodia in carcere per i soggetti affetti da gravi malattie - Prevalenza rispetto alla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

Il divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, previsto dall'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., prevale sulla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, solo a condizione che risulti accertata l'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 18891 del 2017 Rv. 269889-01, N. 22977 del 2008 Rv. 240488-01

Massime precedenti Vedi: N. 17047 del 2024 Rv. 286333-01, N. 1592 del 2020 Rv. 278016-01, N. 43547 del 2023 Rv. 285644-01, N. 24558 del 2024 Rv. 286539-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16085 del 2011 Rv. 249324-01

Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 29/11/2024 Ud. (dep. **26/02/2025**) Rv. **287564-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **MARUSSI ROBERTO.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 11/04/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 - Stipula di contratti di appalto "ab origine" ideologicamente falsi - Sussistenza del reato.

In tema di disciplina dell'immigrazione, integra il reato previsto dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 la predisposizione di contratti di appalto di cui all'art. 27, comma 1, lett. i), del medesimo decreto "ab origine" ideologicamente falsi, al fine di ottenere l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di cittadini extracomunitari, successivamente impiegati in imprese diverse da quelle indicate nei contratti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 27 com. 1 lett. I)

Massime precedenti Vedi: N. 27106 del 2011 Rv. 250803-01, N. 40624 del 2014 Rv. 259923-01, N. 28819 del 2014 Rv. 259915-01

Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 26/11/2024 Cc. (dep. **14/02/2025**) Rv. **287520-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **DI BELLA DOMENICO.** *P.M.* **CENICCOLA ELISABETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 08/07/2024

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca di prevenzione - Procedimenti disciplinati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - Revoca - Prova nuova - Nozione - Fattispecie.

In tema di confisca di prevenzione, nei procedimenti disciplinati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, tanto quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, quanto quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, perché formata dopo di essa, ma non

SEZIONE PRIMA

anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento stesso, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero "prova nuova" le dichiarazioni rese al difensore, dopo la formazione del giudicato, da soggetti già sentiti nel procedimento di prevenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 12762 del 2021 Rv. 280800-01, N. 11818 del 2013 Rv. 255530-01, N. 44609 del 2015 Rv. 265081-01, N. 3031 del 2018 Rv. 272104-01

Massime precedenti Difformi: N. 148 del 2016 Rv. 265922-01, N. 10343 del 2021 Rv. 280856-01

Massime precedenti Vedi: N. 29990 del 2023 Rv. 284973-01, N. 44682 del 2021 Rv. 282249-01, N. 21369 del 2008 Rv. 240094-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220443-01, N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01

Sez. 1, Sentenza n. 7275 del 21/11/2024 Ud. (dep. **21/02/2025**) Rv. **287521-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: BARBARESCHI LUIGI. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/01/2024

673104 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - Intercettazioni ambientali - Colloqui in carcere - Autorizzazione all'utilizzo di impianti non installati presso la Procura della Repubblica - Decreto del pubblico ministero - Motivazione - Contenuto - Conseguenze.

In tema di intercettazioni ambientali di colloqui in carcere, il decreto del pubblico ministero che autorizza l'uso di apparecchiature esterne rispetto a quelle in dotazione alla Procura della Repubblica è sufficientemente motivato mediante il richiamo alla necessità di programmare, assicurare ed effettuare prontamente servizi di osservazione, pedinamento e controllo dei soggetti intercettati, nonché ogni altra opportuna attività che richieda un raccordo immediato tra gli addetti all'ascolto e le rispettive centrali operative ed unità investigative territoriali. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente, deducendo l'omessa motivazione del pubblico ministero sulla insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica, chiedeva dichiararsi l'inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89 bis

Massime precedenti Conformi: N. 49040 del 2017 Rv. 271852-01, N. 39769 del 2018 Rv. 273850-01, N. 22949 del 2015 Rv. 263987-01, N. 39216 del 2013 Rv. 256590-01

Massime precedenti Difformi: N. 6439 del 2015 Rv. 262661-01, N. 36307 del 2016 Rv. 268112-01, N. 10399 del 2010 Rv. 246353-01

Massime precedenti Vedi: N. 25082 del 2019 Rv. 277608-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42792 del 2001 Rv. 220095-01, N. 919 del 2004 Rv. 226486-01, N. 2737 del 2006 Rv. 232605-01, N. 30347 del 2007 Rv. 236754-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 4541 del 15/11/2024** Ud. (dep. **04/02/2025**) Rv. **287551-02**

Presidente: APRILE STEFANO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: T. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 10/11/2023

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese in dibattimento oltre il termine di centottanta giorni - Valutazione - Onere motivazionale a carico del giudice - Indicazione.

La motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare deve evidenziare puntualmente gli elementi e i passaggi argomentativi dai quali risulti che la valutazione in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca, non limitata alla ricerca di riscontri esterni alla propalazione, è stata effettuata tenendo specifico conto delle ragioni della tardività delle dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater com. 9, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14556 del 2011 Rv. 249729-01, N. 12337 del 2016 Rv. 266574-01, N. 7454 del 2009 Rv. 242845-01, N. 2632 del 2022 Rv. 282744-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1149 del 2009 Rv. 241882-01

Sez. 1, **Sentenza n. 4541 del 15/11/2024** Ud. (dep. **04/02/2025**) Rv. **287551-01**

Presidente: APRILE STEFANO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: T. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 10/11/2023

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni - Inutilizzabilità - Ambito applicativo - Dichiarazioni rese al giudice o nel contraddittorio - Esclusione - Fattispecie.

La sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, prevista dall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45, si riferisce alle sole dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, sicché non può trovare applicazione in relazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nel contraddittorio tra le parti. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, con le quali i collaboratori di giustizia avevano confermato quanto già riferito in verbali di interrogatorio redatti oltre il termine di centottanta giorni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater com. 9, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 46328 del 2007 Rv. 237979-01, N. 18061 del 2002 Rv. 221912-01, N. 35368 del 2007 Rv. 237616-01, N. 21352 del 2015 Rv. 264039-01, N. 27040 del 2008 Rv. 241007-01, N. 34240 del 2018 Rv. 273454-01, N. 16939 del 2012 Rv. 252632-01

Massime precedenti Vedi: N. 14556 del 2011 Rv. 249729-01, N. 54844 del 2018 Rv. 274653-01, N. 45336 del 2023 Rv. 285508-01, N. 2632 del 2022 Rv. 282744-01, N. 748 del 2019 Rv. 274788-01, N. 26093 del 2013 Rv. 255738-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1150 del 2009 Rv. 241885-01, N. 1149 del 2009 Rv. 241882-01

Sez. 1, Sentenza n. 5038 del 08/11/2024 Ud. (dep. **07/02/2025**) Rv. **287554-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.** *Imputato:* **C. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 02/10/2023

506001 ARMI - IN GENERE - Porto di oggetti atti ad offendere - Casi di lieve entità - Criteri di valutazione.

In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato.

Riferimenti normativi: Legge 15/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40396 del 2012 Rv. 254554-01, N. 26636 del 2019 Rv. 276195-01

Massime precedenti Vedi: N. 33244 del 2013 Rv. 256988-01, N. 47145 del 2019 Rv. 277778-01

Sez. 1, Sentenza n. 6250 del 06/11/2024 Cc. (dep. **17/02/2025**) Rv. **287558-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **VALIANTE PAOLO.** *Relatore:* **VALIANTE PAOLO.** *Imputato:* **CUTI PETRICA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA POTENZA, 26/06/2024

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Pena pecuniaria congiunta a pena detentiva - Istanza di sospensione della pena pecuniaria in pendenza della decisione sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - Competenza del tribunale di sorveglianza - Sussistenza.

In tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma dodicesimo, ord. pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12775 del 2019 Rv. 276388-01, N. 18720 del 2018 Rv. 273121-01

Massime precedenti Vedi: N. 36054 del 2019 Rv. 276826-01, N. 18906 del 2001 Rv. 219016-01

Sez. 1, Sentenza n. 6225 del 30/10/2024 Cc. (dep. **14/02/2025**) Rv. **287557-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.** *Imputato:* **AKIBE RACHID CUI 03WPML0. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

SEZIONE PRIMA

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 09/07/2024

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma, diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio - Richiesta di rideterminazione "in executivis" della pena patteggiata - Procedimento - Art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - Mancato accordo tra le parti - Rideterminazione "ex officio" - Limiti - Fattispecie.

La richiesta di rideterminazione "in executivis" della pena applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento, presentata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve rispettare lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e, in caso di mancato accordo tra le parti, il giudice dell'esecuzione può provvedere "ex officio" alla rideterminazione solo nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato di per sé l'illegalità della pena, e non anche nel caso in cui essa possa conseguire a valutazioni discrezionali, eventuali ed incerte. (Fattispecie relativa a richiesta di rideterminazione della pena patteggiata per il delitto di tentata rapina impropria, presentata - all'indomani della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - nelle forme ordinarie di cui all'art. 666 cod. proc. pen., nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione, rilevando che la pronuncia di incostituzionalità non aveva reso la pena illegale in astratto, ma avrebbe potuto renderla tale in concreto solo all'esito di valutazioni discrezionali sulla sussistenza della attenuante della lieve entità e sul suo bilanciamento con le circostanze aggravanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Legge 11/07/1957 num. 87 art. 30, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 188

Massime precedenti Vedi: N. 46006 del 2024 Rv. 287318-01, N. 5973 del 2015 Rv. 262270-01, N. 47610 del 2024 Rv. 287350-01, N. 45792 del 2024 Rv. 287359-01, N. 45891 del 2024 Rv. 287398-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264858-01, N. 18821 del 2014 Rv. 258651-01

Sez. 1, Sentenza n. 6059 del 30/10/2024 Cc. (dep. 13/02/2025) Rv. 287486-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: COLAIOCCO MIRANDA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 03/06/2024

657007 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - Confisca disposta con sentenza definitiva - Bene appartenente a persona offesa non costituita parte civile - Richiesta di revoca in sede esecutiva - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento in cui è stata disposta, in via definitiva, la confisca di beni di cui sia titolare, è legittimata, in qualità di terzo estraneo al giudizio, a sollevare incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio e la restituzione dei beni. (Fattispecie relativa a richiesta di revoca presentata "in executivis" dagli eredi della persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23901 del 2024 Rv. 286537-01, N. 7869 del 2024 Rv. 285854-01, N. 45818 del 2024 Rv. 287274-01, N. 6357 del 2017 Rv. 269448-01, N. 25287 del 2023 Rv. 284791-01, N. 4096 del 2019 Rv. 276163-01, N. 32546 del 2020 Rv. 279832-01

Sez. 1, **Sentenza n. 4761 del 25/10/2024** Cc. (dep. **05/02/2025**) Rv. **287553-01**

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: D. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/09/2023

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Riproposizione di una richiesta già rigettata - Deduzione di nuovi fatti o di nuove questioni - Dichiarazione di inammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettiva difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36005 del 2011 Rv. 250785-01, N. 3736 del 2009 Rv. 242533-01, N. 29983 del 2013 Rv. 256406-01, N. 50005 del 2014 Rv. 261394-01, N. 6051 del 2017 Rv. 268834-01, N. 19358 del 2017 Rv. 269841-01

Massime precedenti Vedi: N. 34960 del 2007 Rv. 237712-01, N. 2694 del 2020 Rv. 278283-01, N. 10320 del 2023 Rv. 284242-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40151 del 2018 Rv. 273650-01

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 6800 del 13/02/2025 Cc. (dep. 19/02/2025) Rv. 287576-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: PMT C/ MAZZOCCHI ADELMO GIA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/11/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Udiienza predibattimentale - Indeterminatezza del capo di imputazione - Provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero non preceduto dall'invito ad integrare o a precisare la contestazione - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza predibattimentale che, ritenendo l'imputazione affetta da indeterminatezza, restituisce gli atti al pubblico ministero senza averlo previamente sollecitato, nel contraddittorio delle parti, ad integrare o a precisare la contestazione, determinandosi, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, un'indebita regressione del procedimento idonea ad alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 36056 del 2024 Rv. 286933-01, N. 30440 del 2024 Rv. 286744-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 2, Sentenza n. 8022 del 11/02/2025 Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287583-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: D. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/06/2024

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Atto dannoso per il circonvenuto - Sottoscrizione di "patto di quota lite" tra la persona offesa e il suo difensore - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di circonvenzione di persona incapace, la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un "patto di quota lite" con il proprio difensore sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l'atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 643 cod. pen., posto che il divieto del "patto di quota lite" tra avvocato e cliente si giustifica, in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 61 n. 11

Massime precedenti Vedi: N. 36891 del 2011 Rv. 251122-01

Sez. 2, Sentenza n. 7691 del 11/02/2025 Cc. (dep. 25/02/2025) Rv. 287582-01

SEZIONE SECONDA

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: PMT C/ CIVICI ELENA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIENA, 16/04/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Sentenza predibattimentale di non luogo a procedere - Contestuale trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché proceda in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato - Omessa interlocuzione con le parti e mancato invito al pubblico ministero a modificare l'imputazione a norma dell'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, anziché invitare il pubblico ministero, nel contraddittorio tra le parti, ad apportare, ex art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., le necessarie modifiche all'imputazione ritenuta errata, emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. e dispone contestualmente la restituzione degli atti alla pubblica accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, determinandosi, in tal modo, un'indebita regressione del procedimento e l'impossibilità di esercitare nuovamente l'azione penale per l'originaria imputazione, stante la vigenza del principio del "ne bis in idem", allorquando la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato. (Fattispecie in cui il giudice, non condividendo l'imputazione di ricettazione formulata dal pubblico ministero, aveva "spezzato il processo in due", emettendo contestualmente sentenza di non luogo a procedere per tale reato e restituendo gli atti affinché si procedesse per lo stesso fatto riqualificato in termini di furto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3521 del 2023 Rv. 283950-01, N. 35630 del 2023 Rv. 284955-01

Sez. 2, Sentenza n. 8027 del 11/02/2025 Cc. (dep. 27/02/2025) Rv. 287603-01
Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: GRUMO GIOVANNI. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE AREZZO, 09/09/2024

664108 MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Proscioglimento dell'imputato - Restituzione dei beni in sequestro - Prova positiva dello "ius possidendi" offerta da chi chiede la restituzione - Necessità - Differenze rispetto alla restituzione conseguente alla revoca del sequestro - Indicazione.

In tema di sequestro preventivo, è necessario allegare e fornire prova specifica dello "ius possidendi" per ottenere la restituzione del bene, anche in caso di proscioglimento dell'imputato, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo al solo "favor possessionis". (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la restituzione conseguente alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura cautelare, dev'essere disposta, invece, in favore del soggetto cui il bene fu sequestrato, sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, atteso che, in tal caso, trova applicazione analogica il disposto dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 1, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1141, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 154 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 31388 del 2021 Rv. 281757-01, N. 51753 del 2013 Rv. 257359-01

Massime precedenti Vedi: N. 3788 del 2020 Rv. 278236-01, N. 26475 del 2009 Rv. 244035-01, N. 23475 del 2019 Rv. 275790-01, N. 26462 del 2005 Rv. 231960-01

Sez. 2, Sentenza n. 8396 del 04/02/2025 Ud. (dep. **28/02/2025**) Rv. **287579-01**
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: SANTONOCITO ANTONINO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 13/12/2023

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Richiesta di pena sostitutiva di pene detentive brevi formulata nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Condizioni.

La richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30767 del 2023 Rv. 284978-01, N. 50010 del 2023 Rv. 285690-01

Sez. 2, Sentenza n. 6798 del 30/01/2025 Ud. (dep. **19/02/2025**) Rv. **287552-01**
Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: ROMANIELLO ANTONIO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO POTENZA, 08/05/2024

594016 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - Reato istantaneo - Sussistenza - Momento consumativo - Individuazione - Momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito - Irrilevanza - Fattispecie.

Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria, sicché è irrilevante a tal fine, oltre che per individuare la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza di tale comportamento illecito. (Fattispecie relativa a un contratto di noleggio di attrezzature della durata di cinque anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva individuato il momento dell'interversione consapevole del possesso in quello della mancata restituzione della "res" alla data di scadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15735 del 2020 Rv. 279225-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 5735 del 30/01/2025 Cc. (dep. 12/02/2025) Rv. 287578-01
Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: EHIM EMILIAN NICUSOR (CUI 0397PQN) ALIAS HAPEI. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 07/11/2022

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Richiesta di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n.150 del 2022 - Applicabilità - Limiti temporali.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 11 com. 1 lett. B) 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20899 del 2023 Rv. 284704-01

Massime precedenti Vedi: N. 33647 del 2022 Rv. 283474-01

Sez. 2, Sentenza n. 6771 del 30/01/2025 Ud. (dep. 19/02/2025) Rv. 287594-01
Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: BRESHAK DUJO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 11/12/2023

594074 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Rilascio sotto minaccia di una scrittura privata in cui la persona offesa si impegna a un pagamento non dovuto - Configurabilità del delitto di estorsione - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di estorsione, e non quello di tentata estorsione, il rilascio sotto minaccia, da parte della persona offesa, di una scrittura privata in cui la stessa si riconosce debitrice di una somma invero non dovuta, posto che il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce "ex se" l'evento del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9756 del 2015 Rv. 262565-01

Massime precedenti Vedi: N. 44853 del 2017 Rv. 271447-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 6772 del 30/01/2025** Ud. (dep. 19/02/2025) Rv. 287584-01
Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. Estensore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA**.
Relatore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA**. Imputato: **DI MINEO SALVATORE MARIA DAVID**. P.M. **SERRAO D'AQUINO PASQUALE**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 16/04/2024

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa in danno dell'AGEA - Ruolo e oneri di controllo del soggetto addetto al Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) per le erogazioni pubbliche - Responsabilità penale - Sussistenza - Ragioni.

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è configurabile, nel caso in cui il delitto sia commesso in danno dell'AGEA, la penale responsabilità dell'addetto al centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, tramite l'inserimento delle domande volte a ottenere gli aiuti per l'agricoltura dell'Unione europea, faccia ricevere indebitamente il contributo eurounitario, tenuto conto dei suoi specifici oneri di controllo e di identificazione del produttore e di verifica dell'esistenza del titolo per la conduzione dell'azienda agricola, come previsti dall'art.2 d.m. (MIPAAF) 27 marzo 2008.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 27/03/2008 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 38049 del 2019 Rv. 277219-01

Sez. 2, **Sentenza n. 6798 del 30/01/2025** Ud. (dep. 19/02/2025) Rv. 287552-02
Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. Estensore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA**.
Relatore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA**. Imputato: **ROMANIELLO ANTONIO**. P.M. **SERRAO D'AQUINO PASQUALE**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO POTENZA, 08/05/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Rinvio del processo su richiesta della difesa senza opposizione delle altre parti - Effetto sospensivo della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.

Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata in epoca antecedente alla decisione di appello, attesi i molteplici rinvii in precedenza richiesti dal difensore, concessi con il consenso del Pubblico Ministero condizionato alla sospensione del termine di prescrizione ed in assenza di opposizione, sul punto, della difesa, erroneamente indicati nei verbali delle udienze come "termini a difesa", stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 108 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37593 del 2018 Rv. 273827-01

Massime precedenti Difformi: N. 28081 del 2015 Rv. 264288-01

Massime precedenti Vedi: N. 8124 del 2016 Rv. 266469-01, N. 20395 del 2021 Rv. 281243-01, N. 51912 del 2017 Rv. 271561-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 6217 del 29/01/2025 Cc. (dep. **14/02/2025**) Rv. **287581-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: D. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)
Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 17/10/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Video-fono registrazione delle dichiarazioni di "persona vulnerabile" - Omessa effettuazione - Inutilizzabilità prevista dall'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen. - Sussistenza - Mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti contenenti le audio-riprese - Conseguenze - Indicazione.

In tema di prove, la sanzione di inutilizzabilità trova applicazione, ex art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa video-fono registrazione delle dichiarazioni di "persona vulnerabile", non operando in quello di mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti contenenti le audio-riprese. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inoltro del verbale riassuntivo, attestante i contenuti probatori dell'atto, è sufficiente a evitare la perdita di efficacia della misura, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per l'ipotesi di mancata trasmissione degli atti posti a fondamento della cautela, pur se il difensore può chiedere, comunque, l'acquisizione dei supporti non trasmessi, indicando le ragioni della loro rilevanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11514 del 2017 Rv. 269307-01, N. 21822 del 2014 Rv. 259844-01, N. 22570 del 2017 Rv. 270036-01

Sez. 2, Sentenza n. 4753 del 29/01/2025 Cc. (dep. **05/02/2025**) Rv. **287585-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: KRATOCHWILL RUDOLF. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)
Rigetta, GIP TRIBUNALE MILANO, 09/07/2024

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Patteggiamento - Confisca del prezzo e del profitto del reato ex art. 19, d.lgs. n.231 del 2001 - Mancata previsione nell'accordo delle parti - Applicazione del giudice - Obbligatorietà - Ragioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, con la sentenza di patteggiamento, è tenuto ad applicare la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all'art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quand'anche l'ablazione non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, posto che essa, diversamente dalle altre sanzioni contemplate dall'art. 9 d.lgs. citato, non è rimessa a valutazioni discrezionali nell'"an" o nel "quantum", ma è imposta dalla legge, che ne stabilisce la misura, parametrandola all'entità del prezzo dell'illecito o del profitto che da questo deriva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 20046 del 2011 Rv. 249823-01

Massime precedenti Difformi: N. 30604 del 2024 Rv. 286828-01

Massime precedenti Vedi: N. 282 del 2020 Rv. 278464-01, N. 6047 del 2017 Rv. 268829-01, N. 14696 del 2021 Rv. 280782-01, N. 19735 del 2019 Rv. 276986-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11170 del 2015 Rv. 263680-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261116-01, N. 21368 del 2020 Rv. 279348-02, N. 26654 del 2008 Rv. 239925-01

Sez. 2, **Sentenza n. 7663 del 23/01/2025** Ud. (dep. 25/02/2025) Rv. **287619-01**
Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Relatore:
LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: **ANSELMI GIOACCHINO**. P.M. **GARGIULO**
RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO MILANO, 07/05/2024

594177 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - TENTATIVO - Plurimi atti di violenza o minaccia - Pluralità di tentativi - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, con sottrazione ai rispettivi detentori, danno luogo ad autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, nel caso in cui, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in specie, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, siano dotate di una propria completa individualità, integrando, invece, un unico tentativo di rapina nel diverso caso in cui risultino animate da un'unica volontà e dalla continua determinazione, priva di interruzioni o di desistenze, sì da costituire singoli momenti di una sola azione. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la pluralità di autonomi delitti tentati in relazione a quattro accessi degli imputati alla medesima abitazione, effettuati nell'arco temporale di oltre una settimana, in esito al compimento di plurimi sopralluoghi, al reperimento di armi, di arnesi da scasso e di telefoni cellulari, alla dettagliata pianificazione delle modalità esecutive dell'azione predatoria e alla ripartizione dei ruoli, senza che l'illecito fosse portato a compimento per cause sempre indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 52189 del 2016 Rv. 268644-01, N. 9952 del 2003 Rv. 224040-01, N. 2542 del 2015 Rv. 261854-01

Massime precedenti Vedi: N. 23931 del 2023 Rv. 284855-01, N. 41167 del 2013 Rv. 256729-01, N. 24541 del 2012 Rv. 253086-01

Sez. 2, **Sentenza n. 5723 del 16/01/2025** Ud. (dep. 12/02/2025) Rv. **287543-01**
Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. Estensore: **AGOSTINACCHIO LUIGI**. Relatore:
AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: **ROSATA ISABELLA GIOVANNA LIBERTAD**. P.M.
MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 19/06/2024

652026 AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI - Poteri di rappresentanza del soggetto che presenta l'atto - Indicazione della fonte - Necessità - Prova di veridicità - Esclusione.

Ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, il disposto di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non la prova della veridicità delle relative dichiarazioni, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 3

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 12455 del 2008 Rv. 239747-01, N. 8368 del 2014 Rv. 259037-01, N. 23534 del 2019 Rv. 276663-01

Massime precedenti Vedi: N. 25134 del 2023 Rv. 284631-01, N. 29775 del 2020 Rv. 279878-01, N. 36119 del 2019 Rv. 277077-01

Sez. 2, Sentenza n. 4341 del 15/01/2025 Ud. (dep. **03/02/2025**) Rv. **287542-01**
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: GIGLIO ANTONIO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)
Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/07/2023

673102 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITA' (LIMITI) - Intercettazioni riguardanti reati di cui all'elenco dell'art. 266 cod. proc. pen. - Utilizzabilità anche dopo il frazionamento dell'originario procedimento - Possibilità - Applicabilità dell'art. 270 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti "ab origine" tra loro distinti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6702 del 2015 Rv. 262496-01, N. 27820 del 2015 Rv. 264087-01, N. 21740 del 2016 Rv. 266921-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

Sez. 2, Sentenza n. 5548 del 09/01/2025 Cc. (dep. **11/02/2025**) Rv. **287575-02**
Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: PMT C/ MARANGIO COSIMO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)
Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 08/10/2024

664055 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Effetto interamente devolutivo - Sussistenza - Interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Legittimazione del tribunale del riesame a valutare l'eccezione sulla sussistenza del pericolo di fuga - Sussistenza - Conseguenze ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari, il riesame ha natura di gravame con effetto interamente devolutivo, in quanto preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione della misura, sicché è deducibile l'insussistenza del pericolo di fuga, esigenza cautelare ostativa al contraddittorio anticipato con l'indagato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per eccepire la nullità sancita dall'art. 292, comma-3 bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento impositivo della misura cautelare, ritenendo insufficienti gli elementi di prova in forza dei quali il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto, invece, sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di fuga).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11735 del 2024 Rv. 286202-01, N. 40061 del 2019 Rv. 278314-03, N. 54267 del 2017 Rv. 271366-01, N. 18853 del 2018 Rv. 273384-01

Sez. 2, Sentenza n. 5548 del 09/01/2025 Cc. (dep. **11/02/2025**) Rv. **287575-01**
Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Imputato:* **PMT C/ MARANGIO COSIMO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 08/10/2024

664055 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Previsione dell'interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità alle richieste di misura cautelare pendenti al 25/08/2024 - Sussistenza - Ragioni - Successivo controllo in sede di riesame - Legittimità.

In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114, relativa all'interrogatorio dell'indagato anticipato rispetto all'emissione della misura, risulta applicabile in tutti i casi in cui la richiesta del pubblico ministero era pendente al 25/08/2024, data di entrata in vigore della novella, in ossequio ai principi del "tempus regit actum" e del "favor rei". (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il rispetto della nuova disciplina attinente all'emissione della misura cautelare è, in tal caso, suscettibile di controllo in sede di riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 34069 del 2024 Rv. 286938-01, N. 22710 del 2013 Rv. 256537-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44895 del 2014 Rv. 260926-01

Sez. 2, Sentenza n. 7313 del 08/01/2025 Ud. (dep. **21/02/2025**) Rv. **287555-01**
Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **ALOISIO ALFONSO. P.M. SASSONE GIUSEPPE.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 08/01/2024

656019 DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina del difensore d'ufficio - Onere per il difensore rinunciante di continuare a svolgere attività difensiva fino a nuova nomina - Sussistenza.

La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 46435 del 2019 Rv. 277795-01, N. 41233 del 2024 Rv. 287167-01, N. 3094 del 2016 Rv. 266052-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 16958 del 2018 Rv. 272603-01, N. 39570 del 2019 Rv. 276872-01, N. 47159 del 2022 Rv. 284024-01, N. 27637 del 2024 Rv. 286756-01, N. 37875 del 2023 Rv. 285025-01, N. 37438 del 2023 Rv. 285116-01

Sez. 2, Sentenza n. 7256 del 11/12/2024 Ud. (dep. **20/02/2025**) Rv. **287544-01**
Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: PG C/ DI CESARE VIRGINIA. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)
Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 29/12/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Concorso di reati - Configurabilità - Ragioni.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, concorre con quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 d.lgs. citato, anche nel caso in cui entrambi siano inseriti in una predeterminata catena di azioni delittuose, essendo funzionali a perseguire finalità differenti e risultando caratterizzati da una diversità strutturale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 10/03/2000 num. 74 art. 3, Legge 10/03/2000 num. 74 art. 8

Sez. 2, Sentenza n. 5851 del 03/12/2024 Ud. (dep. **13/02/2025**) Rv. **287510-01**
Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: D'ANGELO CARLO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)
Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/05/2024

677018 SENTENZA - CORREZIONE - Mancata irrogazione nel dispositivo di pena prevista dalla legge - Ricorso alla procedura di correzione o rettificazione della sentenza - Possibilità - Esclusione - Integrazione del dispositivo attraverso la motivazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di determinazione sanzionatoria, l'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista "ex lege" non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., nel caso di mancata proposizione, da parte del pubblico ministero, di uno specifico motivo di gravame, venendo in rilievo un errore di giudizio e non un mero errore materiale di computo ed ostandovi il disposto di cui all'art. 1 cod. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Massime precedenti Conformi: N. 19537 del 2015 Rv. 263638-01, N. 34139 del 2018 Rv. 273677-01, N. 22494 del 2021 Rv. 281453-01, N. 30286 del 2022 Rv. 283650-02 Rv. 283650-01, N. 49404 del 2013 Rv. 258128-01, N. 49858 del 2013 Rv. 257672-01, N. 30198 del 2020 Rv. 279905-01, N. 44897 del 2015 Rv. 265529-01

Massime precedenti Difformi: N. 35424 del 2022 Rv. 283516-01, N. 23489 del 2005 Rv. 231886-01, N. 26172 del 2016 Rv. 267153-01, N. 19851 del 2016 Rv. 267177-01, N. 2996 del 2008 Rv. 238672-01, N. 22736 del 2011 Rv. 250400-01, N. 24157 del 2018 Rv. 273269-01, N. 35802 del 2007 Rv. 237422-01

Massime precedenti Vedi: N. 8612 del 2022 Rv. 282933-01, N. 20877 del 2023 Rv. 284503-01, N. 40112 del 2023 Rv. 285067-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47766 del 2015 Rv. 265108-01 Rv. 265109-01 Rv. 265106-01, N. 6240 del 2015 Rv. 262327-01, N. 47502 del 2022 Rv. 283754-03

Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 19/11/2024 Ud. (dep. 25/02/2025) Rv. 287511-01
Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MARRA GIUSEPPE. Relatore: MARRA GIUSEPPE. Imputato: PEZZANO GIANLUCA. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)
Rigetta in parte, CORTE APPELLO ROMA, 21/02/2024

673001 PROVE - IN GENERE - Secretazione atti di indagine ai sensi dell'art. 329, comma 3, cod. proc. pen. e limitazioni del diritto di difesa - Inutilizzabilità degli atti secretati - Esclusione - Eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Condizioni - Fattispecie.

In tema di indagini preliminari, la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall'art. 329, comma 3, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell'attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l'inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel giudizio abbreviato, di cui erano rimaste secretate ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen. le motivazioni dei decreti di autorizzazione, non avendo le difese dedotto alcun apprezzabile interesse processuale a conoscere da subito le predette motivazioni, divenute pienamente conoscibili solo in sede di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22164 del 2017 Rv. 270261-01, N. 2747 del 2022 Rv. 282542-01

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 7383 del 13/02/2025 Ud. (dep. 24/02/2025) Rv. 287641-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: GANCITANO MATTEO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 01/12/2023

569000 NAVIGAZIONE - Delitto di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo di cui all'art. 1158 cod. nav. - Responsabilità a titolo di concorso dei componenti dell'equipaggio - Contributo causale di ognuno rispetto alla realizzazione del reato proprio oggetto di volontà comune - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo, di cui all'art. 1158 cod. nav., la responsabilità concorsuale dei componenti dell'equipaggio nel reato proprio del comandante del natante, configurabile a condizione che sussista la conoscenza, da parte dei primi, della qualità personale rivestita da quest'ultimo, prevista dall'art. 1081, comma primo, cod. nav., non presuppone che il contributo di ciascuno costituisca, sul piano causale, condizione dell'evento, in quanto è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore causativo di un apporto apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1158, Cod. Navig. art. 1081 com. 1, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 7380 del 13/02/2025 Cc. (dep. 24/02/2025) Rv. 287536-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PENNACCHI FABRIZIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE LATINA, 26/06/2024

671096 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Deposito telematico presso PEC diversa da quella individuata dal Direttore generale DGSIA - Speciale causa di inammissibilità di cui all'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 150 del 2022 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di decreto penale di condanna, non è applicabile all'opposizione depositata presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato nel decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la causa di inammissibilità delle impugnazioni di cui al successivo comma 7, lett. c), del d.lgs. citato, ostandovi il principio di tassatività delle stesse, il tenore testuale dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen. e l'equiparabilità dell'opposizione all'atto di impugnazione nei soli casi in cui ciò sia compatibile col "favor oppositionis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 20680 del 2024 Rv. 286419-01, N. 48804 del 2023 Rv. 285399-01

Massime precedenti Vedi: N. 40540 del 2021 Rv. 282306-01, N. 4613 del 2024 Rv. 285978-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1626 del 2021 Rv. 280167-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 7757 del 24/01/2025** Cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287663-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: VITALI ANDREA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 17/10/2024

664078 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE - Pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione del reato - Concorrenza dei requisiti per l'applicazione delle misure - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure interdittive, le esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione del reato devono necessariamente concorrere, sicché, nell'incidente cautelare, è necessario accertare la persistente vigenza della misura disposta in ragione della ritenuta sussistenza anche del pericolo di inquinamento della prova, in quanto il disposto dell'art. 308, comma 2, cod. proc. pen., nel limitare la possibilità di rinnovare la misura ai soli casi in cui si renda necessario fronteggiare tale pericolo, postula l'esistenza di una misura tuttora in essere. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva motivato sulle sole esigenze di special-prevenzione e non anche sul pericolo di inquinamento probatorio, egualmente fondante l'applicazione della misura interdittiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 15980 del 2020 Rv. 278944-02, N. 23359 del 2014 Rv. 259467-01, N. 1325 del 2016 Rv. 265679-01

Sez. 3, **Sentenza n. 7044 del 24/01/2025** Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287545-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: VITALE MAURIZIO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/03/2024

651015 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore corredata da fotocopia di un certificato medico - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico, posto che l'art. 121 cod. proc. pen. richiede che le memorie e le richieste rivolte al giudice siano presentate dalle parti con deposito in cancelleria, senza possibilità di produrre fotocopie con riserva di esibizione dell'originale, ostandovi la necessità di un'immediata decisione giudiziale, incidente sul prosieguo delle attività processuali, alla stregua degli atti prodotti "hic et nunc".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29182 del 2020 Rv. 279812-01, N. 32864 del 2022 Rv. 283415-01, N. 22797 del 2018 Rv. 272996-01, N. 45720 del 2019 Rv. 277307-01, N. 28244 del 2013 Rv. 256894-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 6796 del 24/01/2025** Cc. (dep. 19/02/2025) Rv. 287659-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: G.F.S. COSTRUZIONI S.R.L.. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LATINA, 13/06/2023

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo d'urgenza effettuato dalla polizia giudiziaria - Successiva convalida e decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari - Notifica del provvedimento impositivo del vincolo a uno soltanto dei soggetti interessati al bene - Efficacia "erga omnes" - Sussistenza - Ragioni - Plurimi provvedimenti di convalida e sequestro da adottare per ciascuno degli interessati - Necessità - Esclusione.

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, convalidato, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari e da quest'ultimo disposto sul medesimo bene, pur se notificato a taluno soltanto degli interessati, è efficace anche nei confronti degli altri, in quanto il disposto vincolo d'indisponibilità è unico ed operante "erga omnes", sicché non sono necessari distinti provvedimenti di convalida e di sequestro della medesima "res" per ciascuno degli eventuali interessati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 47165 del 2019 Rv. 277803-01, N. 4885 del 2019 Rv. 274851-01

Sez. 3, **Sentenza n. 5842 del 22/01/2025** Ud. (dep. 13/02/2025) Rv. 287441-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: AMENDOLA CLAUDIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 17/04/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Circostanza speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Non occasionalità della condotta - Nozione - Conseguenze.

In tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 50257 del 2023 Rv. 285706-01, N. 14095 del 2024 Rv. 286103-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01, N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 3, **Sentenza n. 7744 del 15/01/2025** Cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287657-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: P.O. In proc. K. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

SEZIONE TERZA

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE ROMA, 27/06/2024

661143 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Fascicolo iscritto al cd. "mod. 45" - Istanza della persona offesa ex art. 415-ter cod. proc. pen. - Rigetto del giudice - Ricorribilità per abnormità - Esclusione - Ragioni - Rimedi - Indicazione.

Non è ricorribile per cassazione, a prescindere dalla sua eventuale infondatezza, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta l'istanza formulata, ai sensi dell'art. 415-ter cod. proc. pen., dalla persona offesa per ottenere il deposito degli atti relativi a un fascicolo iscritto al cd. "mod. 45" per fatti non costituenti reato, non essendo affetto da abnormità strutturale o funzionale, condizione patologica afferente ai soli atti di giurisdizione, e ben potendo la persona offesa sollecitare il pubblico ministero a inviare detto fascicolo all'esame del giudice per un controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed impugnare eventualmente il rifiuto ingiustificato del magistrato inquirente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 34 art. 2 com. 1 lett. N), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 206, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 15128 del 2018 Rv. 273160-01, N. 3653 del 2014 Rv. 258594-01, N. 42884 del 2009 Rv. 245546-01, N. 29010 del 2020 Rv. 279810-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 340 del 2000 Rv. 217473-01, N. 34536 del 2001 Rv. 219598-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 3, Sentenza n. 8074 del 09/01/2025 Ud. (dep. **27/02/2025**) Rv. **287638-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: R. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 22/12/2023

601065 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - Nozione - Agevolazione dell'esercizio del meretricio - Differenze - Indicazioni.

In tema di reati contro la moralità pubblica e il buon costume, l'elemento che, sul piano oggettivo, distingue dal delitto di favoreggiamento della prostituzione, di cui all'art. 3, comma 1, n. 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75, quello di agevolazione della prostituzione, di cui all'art. 3, comma 1, n. 4, legge cit., è costituito, in quest'ultimo, dalla condotta del soggetto agente, che è diretta verso una persona non ancora dedita al meretricio.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23679 del 2016 Rv. 267674-01, N. 2056 del 2024 Rv. 285740-02, N. 49643 del 2015 Rv. 265551-01, N. 36595 del 2012 Rv. 253390-01 Rv. 253390-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 6790 del 09/01/2025** Cc. (dep. 19/02/2025) Rv. 287442-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: CHEN XIAOYAN. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PISTOIA, 09/05/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Terzo avente interesse alla restituzione - Incompetenza territoriale del giudice che ha adottato la misura - Possibilità di deduzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può eccepire l'incompetenza territoriale del giudice che ha adottato il provvedimento, trattandosi di questione che non attiene alla propria effettiva titolarità o disponibilità del bene o all'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato, ma alla contestazione dell'esistenza dei presupposti della misura cautelare reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 4170 del 2025 Rv. 287396-01, N. 15673 del 2024 Rv. 286335-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

Sez. 3, **Sentenza n. 4422 del 18/12/2024** Ud. (dep. 04/02/2025) Rv. 287428-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: IANNUZZI MAURO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 30/04/2024

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Prescrizione - Inizio della decorrenza - Onere della prova in capo all'imputato - Sussistenza - Mera allegazione difensiva - Sufficienza - Esclusione.

In tema di reati edilizi, fermo l'onere per l'accusa di provare la data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione, grava sull'imputato, che intenda giovare di tale causa estintiva, allegare gli elementi in suo possesso, dei quali sia il solo a poter disporre, idonei a fissare una data di decorrenza diversa da quella risultante dagli atti, non essendo sufficiente una sua mera affermazione difensiva a far ritenere il reato realmente estinto per prescrizione, né a determinare l'incertezza assoluta sulla data del commesso reato che rende applicabile il principio "in dubio pro reo".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10562 del 2000 Rv. 217575-01, N. 27061 del 2014 Rv. 259181-01, N. 19082 del 2009 Rv. 243765-01

Massime precedenti Vedi: N. 4139 del 2018 Rv. 272076-01, N. 36095 del 2016 Rv. 267917-01, N. 46215 del 2018 Rv. 274201-01, N. 30147 del 2017 Rv. 270256-01, N. 20795 del 2021 Rv. 281343-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 8072 del 18/12/2024** Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287626-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: AGLIANO RICCARDO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 05/03/2024

660025 GIURISDIZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - Atto amministrativo - Sindacato del giudice penale - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

E' ammissibile il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo nel solo caso in cui questo sia emesso in carenza di potere, configurabile allorquando l'emanazione dell'atto è espressamente vietata per la mancanza delle condizioni formali e sostanziali previste "ex lege", non essendo, invece, consentito nel caso in cui risultano violate le norme che regolamentano l'esercizio del potere, posto che, in tale eventualità, l'atto costituisce espressione dell'esercizio abusivo, distorto o genericamente illegittimo di un potere esistente, "disapplicabile" dal giudice ordinario solo ove costituisca il frutto di un'attività criminosa. (Fattispecie relativa a procura speciale per la costituzione di parte civile ad opera di un comune, sottoscritta non dal sindaco, ma dal vicesindaco, in cui si è ritenuto l'atto insuscettibile di sindacato da parte del giudice penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18530 del 2018 Rv. 273214-01

Massime precedenti Vedi: N. 36873 del 2008 Rv. 242107-01, N. 38824 del 2008 Rv. 241064-01, N. 39874 del 2004 Rv. 230110-01

Sez. 3, **Sentenza n. 4803 del 18/12/2024** Cc. (dep. 06/02/2025) Rv. 287429-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: CARMELLINI ROBERTA. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CAGLIARI, 25/07/2024

661076 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - Contraddittorietà della motivazione - Nozione - Indicazione.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/06/2006 num. 46 art. 8 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 6194 del 1996 Rv. 203811-01, N. 34643 del 2008 Rv. 240996-01

Massime precedenti Vedi: N. 20030 del 2024 Rv. 286492-01, N. 2039 del 2019 Rv. 274816 - 07, N. 13678 del 2022 Rv. 283034-01, N. 39846 del 2023 Rv. 285368-01, N. 53600 del 2017 Rv. 271635-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 6586 del 17/12/2024** Cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287519-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: BARBIERI FRANCESCO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE PARMA, 05/01/2024

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione all'autorità di polizia - Ragioni di urgenza connesse ai casi di esecuzione del DASPO prima della convalida - Motivazione - Omissione - Onere probatorio del destinatario - Sussistenza - Condizioni.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33861 del 2007 Rv. 237121-01, N. 28219 del 2016 Rv. 267256-01, N. 22256 del 2008 Rv. 240244-01

Massime precedenti Vedi: N. 39049 del 2006 Rv. 234961-01, N. 43107 del 2021 Rv. 282299-01

Sez. 3, **Sentenza n. 4322 del 16/12/2024** Ud. (dep. 03/02/2025) Rv. 287427-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: D. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 21/06/2024

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Atti sessuali commessi "ioci causa" - Rilevanza penale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di violenza sessuale, il gesto compiuto "ioci causa" o con finalità di irrisione integra l'atto sessuale punibile, a condizione che, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenti un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima. (Fattispecie in cui l'imputato aveva costretto la sorella dodicenne a subire atti sessuali consistiti nel portarla in spalla sul proprio letto, nel denudarla e nel penetrarle la vagina con due dita, intimandole di stare zitta quando chiedeva aiuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter

Massime precedenti Conformi: N. 1709 del 2015 Rv. 261779-01, N. 20927 del 2009 Rv. 244075-01

Massime precedenti Vedi: N. 19070 del 2015 Rv. 263711-01, N. 40488 del 2018 Rv. 273873-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 8259 del 10/12/2024** Ud. (dep. 28/02/2025) Rv. 287642-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: GATTA ROBERTINO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 16/04/2024

595112 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - Termine per proporre la querela - Decorrenza - Conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale - Sufficienza - Esclusione - Contezza dell'impossibilità di soddisfare il credito - Necessità.

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 com. 1, Cod. Pen. art. 388 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 37962 del 2010 Rv. 248604-01

Massime precedenti Vedi: N. 2382 del 2022 Rv. 282676-01, N. 25302 del 2021 Rv. 281531-01, N. 43339 del 2023 Rv. 285193-01, N. 25368 del 2023 Rv. 284882-01, N. 3719 del 2016 Rv. 266954-01, N. 21527 del 2015 Rv. 263855-01, N. 5007 del 1998 Rv. 210621-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12213 del 2018 Rv. 272170-01

Sez. 3, **Sentenza n. 7738 del 28/11/2024** Cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287572-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: HATEM MOHAMED TARIQ. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/06/2024

660001 GIURISDIZIONE - IN GENERE - Agenti diplomatici - Immunità prevista dalla Convenzione di Vienna - Reati commessi "iure privatorum" da soggetto accreditato che ha lasciato lo Stato ospitante - Applicabilità - Esclusione - Esenzione dalla giurisdizione penale - Condizioni - Fattispecie.

La sfera di immunità penale dell'agente diplomatico straniero, prevista dalla Convenzione internazionale di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804, non si estende ai fatti di reato commessi fuori dell'esercizio delle funzioni di membro della missione diplomatica, nel caso in cui il soggetto accreditato abbia lasciato lo Stato accreditatario, posto che, ex art. 39, comma secondo, della succitata Convenzione, l'esenzione dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario, dopo la cessazione dalle funzioni e l'allontanamento dal territorio nazionale, opera solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di membro della missione. (Fattispecie cautelare in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato che, già accreditato con la qualifica di primo segretario presso l'Ambasciata della Repubblica dello Yemen in Italia, al termine della missione diplomatica era stato attinto dalla misura custodiale in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi in qualità di privato).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/04/1961 art. 31, Tratt. Internaz. 18/04/1961 art. 39, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 39788 del 2014 Rv. 260417-01

Massime precedenti Vedi: N. 46340 del 2012 Rv. 253637-01, N. 16659 del 2003 Rv. 224377-01

Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 27/11/2024 Cc. (dep. **26/02/2025**) Rv. **287570-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **VITALE ANTONIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 26/04/2024

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Ordine di demolizione di manufatto abusivo - Natura amministrativa - Funzione ripristinatoria - Sussistenza - Conseguenze - Violazione del "ne bis in idem" convenzionale - Esclusione.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur se disposto dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di sanzione amministrativa con funzione non punitiva, ma ripristinatoria del precedente stato dei luoghi, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, quand'anche non sia stato l'autore dell'abuso, sicché la sua emissione non comporta la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla Corte EDU.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51044 del 2018 Rv. 274128-01

Massime precedenti Vedi: N. 56264 del 2017 Rv. 272329-01, N. 31873 del 2017 Rv. 270852-01, N. 48591 del 2016 Rv. 268493-01, N. 31507 del 2021 Rv. 282038-01

Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 26/11/2024 Cc. (dep. **07/02/2025**) Rv. **287514-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **COSENTINO GIUSEPPE.** *P.M.* **MANUALI VALENTINA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 06/06/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prova dell'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate - Inserimento delle certificazioni nel cassetto fiscale del sostituito - Sufficienza - Ragioni.

Ai fini dell'integrazione del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2022, l'avvenuto rilascio ai lavoratori sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate dal datore di lavoro e l'ammontare di queste può essere provato anche mediante il loro inserimento nel cassetto fiscale di ogni singolo dipendente, in quanto equivalente alla messa a disposizione e conoscenza attraverso la consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, i cui contenuti conoscitivi sono stati implementati dall'art. 23 d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1).

Riferimenti normativi: DPR 03/07/1998 num. 332 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2024 num. 1 art. 23

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 1989 del 2018 Rv. 272498-01, N. 25987 del 2020 Rv. 279743-01, N. 2338 del 2023 Rv. 284035-01, N. 18214 del 2024 Rv. 286284-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24782 del 2018 Rv. 272801-01

Sez. 3, Sentenza n. 5700 del 21/11/2024 Ud. (dep. 12/02/2025) Rv. 287667-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Imputato: B. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 21/11/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Pornografia minorile - Delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. - Omesso rinvenimento e sequestro del materiale pedopornografico realizzato - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pornografia minorile, non impedisce la configurabilità del delitto di cui all'art. 600-quater, comma primo, cod. pen., il mancato rinvenimento e sequestro del materiale realizzato utilizzando minori di anni diciotto, nel caso in cui l'esistenza di tale materiale e la sua natura sia desumibile "aliunde", in termini di certezza processuale, all'esito di un procedimento logico dotato di elevato grado di credibilità razionale. (Fattispecie in cui il carattere pedopornografico di una fotografia non acquisita agli atti processuali è stato desunto dal contenuto dei messaggi telefonici intercorsi tra l'imputato e la persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 41572 del 2023 Rv. 285162-01, N. 23813 del 2009 Rv. 243801-01, N. 30655 del 2024 Rv. 286750-01, N. 24644 del 2021 Rv. 281731-01, N. 29817 del 2023 Rv. 284899-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4616 del 2022 Rv. 282718-01

Sez. 3, Sentenza n. 8067 del 13/11/2024 Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287643-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: DE SANTIS ORESTE. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 19/01/2024

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Confisca disposta con la sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione - Legittimità - Condizioni - Dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale per mancata assunzione delle prove a discarico - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e mantenuta in grado di appello con sentenza di conferma della decisione che abbia accertato la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione del potere di rinuncia all'assunzione delle prove ammesse, riconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesse per

SEZIONE TERZA

superfluità, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado di appello, di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42235 del 2023 Rv. 285165-01, N. 11389 del 2024 Rv. 286049-01, N. 43235 del 2023 Rv. 285287-01, N. 5816 del 2022 Rv. 282833-01, N. 21910 del 2022 Rv. 283325-02, N. 31182 del 2020 Rv. 280773-01, N. 9456 del 2024 Rv. 286025-01, N. 15310 del 2021 Rv. 281728-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870-01

Sez. 3, Sentenza n. 5699 del 13/11/2024 Ud. (dep. 12/02/2025) Rv. 287462-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **CUKAJ AUREL. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 26/10/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Fattura con oggetto generico - Mancanza dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità del reato - Ragioni.

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la generica indicazione dell'oggetto della prestazione in fattura utilizzata per esporre elementi passivi fittizi non esclude la configurabilità del reato, posto che l'irregolarità conseguente alla mancanza dei requisiti formali prescritti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non è sufficiente far venire meno la natura giuridica di tale documento contabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6360 del 2019 Rv. 275698-01, N. 32088 del 2023 Rv. 284900-01

Sez. 3, Sentenza n. 8067 del 13/11/2024 Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287643-02

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **DE SANTIS ORESTE. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 19/01/2024

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Natura - Reato a forma libera e progressivo nell'evento - Sussistenza - Modalità realizzative - Lottizzazione cd. materiale o fisica e lottizzazione cd. negoziale o cartolare - Differenze.

La contravvenzione di lottizzazione abusiva, in quanto reato a forma libera e progressivo nell'evento, può realizzarsi sia nella modalità cd. materiale o fisica, attraverso l'esecuzione di opere che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in carenza della prescritta autorizzazione o in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, sia nella modalità cd. negoziale o

SEZIONE TERZA

cartolare, mediante la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione o in presenza di un piano contrastante, per mezzo del frazionamento e delle vendite, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11389 del 2024 Rv. 286049-02 Rv. 286049-01, N. 21469 del 2023 Rv. 284628-01, N. 23010 del 2020 Rv. 280338-02, N. 21910 del 2022 Rv. 283325-03, N. 36397 del 2019 Rv. 277169-02

Sez. 3, Sentenza n. 8269 del 15/10/2024 Cc. (dep. 28/02/2025) Rv. 287523-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: D'ANGELO LEOPOLDO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 16/05/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 - Omessa indicazione dei proventi conseguiti tramite accredito di criptovalute, derivanti dalla cessione di opere d'arte o dell'ingegno digitali - "Fumus commissi delicti" - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

Integra il "fumus" del delitto di dichiarazione infedele l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei proventi conseguiti tramite l'accredito di criptovalute, derivanti dalla cessione di opere d'arte o dell'ingegno digitali, incorporate in un "non fungible token", nel caso in cui il valore normale dei menzionati proventi, convertiti in valuta corrente, superi le soglie di punibilità previste dal disposto di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, costituendo l'ammontare di tale accredito reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 184 art. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 44378 del 2022 Rv. 284124-01, N. 27023 del 2022 Rv. 283681-02, N. 18532 del 2023 Rv. 284774-01, N. 19849 del 2021 Rv. 281538-01, N. 44311 del 2024 Rv. 287384-03

Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 15/10/2024 Cc. (dep. 24/02/2025) Rv. 287546-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: PERFILI MARCELLO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 03/06/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 1, comma 1, d.l. n. 105 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2023 - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 3, 15, 27, 77 e 111 Cost., 8 e 10 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, per contrasto con gli artt. 3, 15, 27, 77 e 111 Cost. e con gli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui stabilisce che la disposizione dell'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante la disciplina speciale delle

SEZIONE TERZA

intercettazioni per delitti di criminalità organizzata, trova applicazione anche nei procedimenti per delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., risultando tale previsione coerente con il pregnante valore attribuito all'ambiente ex art. 9, comma 3, Cost, introdotto dall'art. 1, comma 1, legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 9 com. 3, Costituzione art. 15, Costituzione art. 27, Costituzione art. 77, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10, Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Legge Cost. 11/02/2022 num. 1 art. 1 com. 1, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1 com. 1, Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 41583 del 2021 Rv. 282458-02, N. 42631 del 2021 Rv. 282632-01

Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 15/10/2024 Ud. (dep. **19/02/2025**) Rv. **287498-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: MARTIGNONI ALESSANDRO LUIGI MARIA. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 02/02/2024

650038 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - FORME - SENTENZA - Sentenza di appello - Erronea indicazione in motivazione di conclusioni del Procuratore generale - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non è affetta da nullità la sentenza di appello che riporti, in motivazione, conclusioni del Procuratore generale differenti da quelle dallo stesso realmente rassegnate, a condizione che si tratti di un refuso dovuto a mera svista, non influente sulla coerenza logica e sull'adeguatezza dell'apparato argomentativo, inidoneo a creare equivoci in punto di responsabilità. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna contenente l'indicazione delle conclusioni del Procuratore generale nel senso della conferma della condanna, in luogo dell'assoluzione, nella quale erano diffusamente spiegate le ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza, previo confronto con le obiezioni di segno contrario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 564, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 34493 del 2013 Rv. 257078-01, N. 43434 del 2013 Rv. 257835-01

Massime precedenti Vedi: N. 48348 del 2017 Rv. 271882-01, N. 36037 del 2022 Rv. 283772-01, N. 6560 del 2021 Rv. 280654-01

Sez. 3, Sentenza n. 5169 del 19/09/2024 Cc. (dep. **10/02/2025**) Rv. **287518-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: PMT C/ MARGHERITI SAMUELE. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CREMONA, 21/02/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Luogo di commissione del reato - Indicazione - Ragioni.

SEZIONE TERZA

In tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, deve aversi riguardo, ai fini dell'individuazione del luogo di commissione del reato, a quello in cui la fattura o il diverso documento contabile fuoriescono dalla disponibilità del soggetto emittente o rilasciante, posto che ivi si perfeziona l'illecito penale, non essendo necessario che tali atti, non aventi natura recettizia, giungano nella sfera di disponibilità del loro destinatario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 6, DPR 10/03/2000 num. 74 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22, DPR 10/03/2000 num. 74 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 34824 del 2023 Rv. 285095-02, N. 9440 del 2022 Rv. 282918-01, N. 11216 del 2021 Rv. 281568-01, N. 16459 del 2017 Rv. 269652-01, N. 47459 del 2018 Rv. 274865-01

Sez. 3, Sentenza n. 5688 del 18/09/2024 Ud. (dep. **12/02/2025**) Rv. **287433-01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Relatore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Imputato:* **L. P.M. MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 23/10/2023

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Assenza di contatto fisico tra vittima e agente - Immediata interazione fra soggetto attivo e passivo - Contestualità - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza sessuale, l'immediatezza dell'interazione tra soggetto agente e persona offesa, nel caso in cui tra di essi non via sia stato contatto fisico, non coincide necessariamente la sua contestualità, potendo essere differita allorquando l'atto involgente la propria corporeità sessuale, posto in essere dalla persona offesa, costituisce effetto della "vis" psichica ovvero della condotta induttiva su di lei esercitata, nell'ambito di un rapporto di causa-effetto, dal soggetto agente, indipendentemente dalle finalità perseguite. (Fattispecie in cui l'imputato aveva costretto, con minaccia, la persona offesa a realizzare, col proprio cellulare, un video nel quale compiva atti di autoerotismo, senza che lo stesso avesse assistito alla sua esecuzione, neppure virtualmente, avendolo ricevuto via "whatsapp" qualche ora dopo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 41951 del 2019 Rv. 277053-01, N. 26809 del 2023 Rv. 285060-01, N. 20459 del 2019 Rv. 275965-01

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 6278 del 30/01/2025 Ud. (dep. **17/02/2025**) Rv. **287613-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: VITALI GIAN PAOLO C/ VERDELLI GUIDO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 08/05/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Ricorso per cassazione della parte civile - Decisione di appello che afferma il concorso di colpa della medesima - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della costituita parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione con cui il giudice di appello, in esito alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, abbia condannato genericamente l'imputato al risarcimento del danno, riconoscendo il concorso colposo della prima nella causazione dell'evento, atteso che risulta per la stessa proficuo evitare che il giudice civile ritenga preclusa una diversa decisione sul punto, ritenendosi vincolato all'accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto operata in sede penale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la concretezza dell'interesse ad impugnare deve essere apprezzata avuto riguardo alla prospettazione contenuta nel ricorso e parametrata al raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto sia auspicata di ottenere con la dedotta impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 17219 del 2019 Rv. 275874-01

Massime precedenti Vedi: N. 23080 del 2017 Rv. 270428-01, N. 4607 del 2018 Rv. 271953-01, N. 24589 del 2017 Rv. 270053-01, N. 14074 del 2024 Rv. 286187-01

Sez. 4, Sentenza n. 8309 del 30/01/2025 Cc. (dep. **28/02/2025**) Rv. **287596-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: TATOLI MARIA LUISA. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 01/10/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Istanza di rimessione del procedimento ex art. 45 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile l'istanza, finalizzata a richiedere la rimessione del processo ex artt. 45 e ss. cod. proc. pen., proposta dalla parte attrice nel procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che deve escludersi che le menzionate disposizioni si applichino ad un giudizio di natura processual-civilistica, qual è quello disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13419 del 2019 Rv. 275366-01, N. 11428 del 2012 Rv. 252735-01, N. 944 del 2000 Rv. 216005-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 8298 del 30/01/2025 Ud. (dep. **28/02/2025**) Rv. **287614-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: RAFFALDI MASSIMILIANO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 21/06/2024

673113 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - ISPEZIONI - LUOGHI - Finalità - Differenze rispetto all'osservazione descrittiva dello stato dei luoghi - Osservanza delle garanzie difensive ex art. 364 cod. proc. pen. - Necessità.

In tema di mezzi di ricerca della prova, l'ispezione locale, in quanto volta ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, diversamente dall'attività di osservazione descrittiva dello stato dei luoghi, obbliga l'organo di polizia che ne cura l'esecuzione, anche se per effetto di delega del pubblico ministero, al rispetto delle garanzie previste, a pena di nullità assoluta, dall'art. 364 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 246, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 31640 del 2019 Rv. 276680-01

Massime precedenti Vedi: N. 8604 del 2021 Rv. 280905-01

Sez. 4, Sentenza n. 6278 del 30/01/2025 Ud. (dep. **17/02/2025**) Rv. **287613-02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: VITALI GIAN PAOLO C/ VERDELLI GUIDO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 08/05/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Decisione che determina la percentuale del concorso di colpa della costituita parte civile - Ricorso per cassazione della parte civile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, é inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43159 del 2013 Rv. 258083-01, N. 4607 del 2018 Rv. 271953-01, N. 45797 del 2017 Rv. 271053-01

Massime precedenti Vedi: N. 4537 del 2013 Rv. 255099-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 6277 del 23/01/2025** Ud. (dep. 17/02/2025) Rv. 287595-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: CISELLI MARTINA. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 02/07/2024

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Delegabilità dell'avvertimento del diritto all'assistenza di un difensore - Condizioni - Esclusione - Ragioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è delegabile al personale sanitario l'avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all'assistenza di un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta della polizia, presso strutture sanitarie di base o accreditate ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'atto, per la sua vocazione probatoria, resta riservato alla polizia, il cui operato è sottoposto a controllo giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 5, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Massime precedenti Vedi: N. 21015 del 2021 Rv. 281665-01, N. 3340 del 2017 Rv. 268885-01, N. 49371 del 2018 Rv. 274039-01

Sez. 4, **Sentenza n. 8296 del 23/01/2025** Ud. (dep. 28/02/2025) Rv. 287605-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: D'ANGELO LUIGI ALESSANDRO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 28/05/2024

609027 REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - Attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. - Presupposti - Fattispecie.

In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un rischio di cui deve necessariamente tenere conto per conformare la propria condotta a regole di prudenza, diligenza e perizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva escluso il riconoscimento di tale attenuante in un caso di incidente stradale verificatosi su di un tratto di strada urbano, reso scivoloso dall'elevato tasso di umidità notturna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis com. 7

Massime precedenti Difformi: N. 24910 del 2021 Rv. 281559-01

Massime precedenti Vedi: N. 13103 del 2019 Rv. 276254-01, N. 13587 del 2019 Rv. 275873-01, N. 20091 del 2021 Rv. 281173-01, N. 54576 del 2018 Rv. 274504-01

Sez. 4, **Sentenza n. 4816 del 15/01/2025** Cc. (dep. 06/02/2025) Rv. 287406-01

SEZIONE QUARTA

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **PAOLINI GAETANO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TERAMO, 13/06/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Preclusione ex art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115 del 2002 - Riconducibilità alla nozione di "effetto penale" ai fini dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la preclusione all'ammissione, stabilita, nei confronti dei condannati in via definitiva per determinati reati, dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è inquadrabile, in funzione dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nella nozione di "ogni effetto penale", non potendosi riconoscerle natura sanzionatoria e traendo esclusivo fondamento nella presunzione di superamento dei limiti reddituali in ragione della commissione di taluni reati.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 91 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2019 num. 24 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 44571 del 2022 Rv. 283750-01, N. 48972 del 2017 Rv. 271516-01, N. 13742 del 2022 Rv. 283021-01

Sez. 4, Sentenza n. 7002 del 15/01/2025 Ud. (dep. **20/02/2025**) Rv. **287604-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **SUARATO LUISA C/ SCOPPETTA CARLA.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 10/09/2024

589011 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Tecnico di radiologia - Posizione di garanzia - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di colpa professionale, il tecnico di radiologia medica, competente ad effettuare esami diagnostici, è titolare di posizione di garanzia, limitatamente alla gestione dei rischi relativi alla corretta esecuzione di tali esami. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era esclusa la responsabilità di un tecnico di radiologia medica che aveva omissso la pronta refertazione di una TAC, implicante l'indicazione della patologia che affliggeva il paziente, sul rilievo che trattavasi di rischi estranei alla sua figura professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge 10/08/2000 num. 251 art. 3, Legge 31/01/1983 num. 25 art. 4, Legge 31/01/1983 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 26/05/2000 num. 187 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4633 del 2021 Rv. 280569-02, N. 38991 del 2010 Rv. 248849-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 4810 del 06/12/2024** Ud. (dep. **06/02/2025**) Rv. **287405-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: SPECCHIO PAOLA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/02/2024

674003 PUBBLICO MINISTERO - AUTONOMIA - Vice procuratore onorario - Delega all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero - Procedimenti esclusi ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017 - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deduzione nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità.

La partecipazione del vice procuratore onorario a un processo relativamente al quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegato integra, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio, concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria al processo della parte pubblica, che deve essere dedotta entro i termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 17 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22555 del 2017 Rv. 270154-01, N. 41236 del 2024 Rv. 287168-01, N. 37524 del 2020 Rv. 280077-01, N. 26805 del 2024 Rv. 286678-01, N. 26222 del 2023 Rv. 284916-01, N. 35857 del 2024 Rv. 286975-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13716 del 2011 Rv. 249302-01

Sez. 4, **Sentenza n. 8304 del 26/11/2024** Cc. (dep. **28/02/2025**) Rv. **287548-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: ISA JOE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 16/05/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Domanda presentata da cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea - Autocertificazione ex art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Presupposti - "Impossibilità" a produrre la certificazione consolare - Nozione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il presupposto dell'"impossibilità" di produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, d.P.R. citato, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 94 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4166 del 2022 Rv. 282607-01

Massime precedenti Vedi: N. 53557 del 2017 Rv. 271365-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 6257 del 20/11/2024** Ud. (dep. 17/02/2025) Rv. 287547-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: GOLEMI MONDI. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 27/02/2024

677023 SENTENZA - DELIBERAZIONE - PROVE UTILIZZABILI - Percezione del giudice direttamente tratta da atti processuali - Prove rientranti nella sua sfera di cognizione - Sussistenza - Ulteriori elementi di conferma e validazione di rilievo individualizzante e logico - Necessità - Fattispecie.

In tema di valutazione della prova, le percezioni che il giudice trae direttamente dagli atti processuali, rientrando nella sua sfera di cognizione, possono essere poste a fondamento della decisione di condanna, a condizione che siano accompagnate da ulteriori elementi di conferma e validazione di rilievo individualizzante e logico. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la condanna fondata sul solo giudizio di rassomiglianza, formulato in esito al confronto tra il fotogramma ritraente il soggetto agente, ripreso dall'impianto di videoripresa installato sul luogo del fatto, e la foto segnaletica del predetto, in assenza di esplicitazione delle ragioni poste alla base del giudizio di comparazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25383 del 2010 Rv. 247826-01, N. 19822 del 2021 Rv. 281223-01, N. 45851 del 2023 Rv. 285441-01

Sez. 4, **Sentenza n. 4411 del 09/10/2024** Ud. (dep. 04/02/2025) Rv. 287478-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: ARENA MATTEO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 21/12/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio più severo, nel minimo, rispetto al massimo previsto dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui è stabilito un trattamento sanzionatorio più severo, nel minimo, rispetto a quello previsto, nel massimo, dal disposto dell'art. 74, comma 6, d.P.R. citato per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", stante la minore offensività di tale fattispecie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11526 del 2022 Rv. 283049-01, N. 40903 del 2016 Rv. 268229-01, N. 5560 del 2020 Rv. 278208-01

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Ordinanza n. 6984 del 05/02/2025 Ud. (dep. 19/02/2025) Rv. 287528-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: P. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE ASTI, 26/06/2024

661012 IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI - Appello del pubblico ministero - Avverso sentenze di proscioglimento riguardanti i reati previsti dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., emesse prima del 25 agosto 2024 - Possibilità - Sussistenza - Preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), l. n. 114 del 2024 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronuncia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18305 del 2019 Rv. 275916-01, N. 27004 del 2021 Rv. 281615-01, N. 53203 del 2017 Rv. 271780-01, N. 15666 del 2021 Rv. 280891-01, N. 50213 del 2018 Rv. 275514-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01, N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 5, Sentenza n. 7054 del 05/02/2025 Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287617-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: POLI STEFANO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 20/09/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica - Precedente condanna definitiva per il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili ex art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non è configurabile la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda - caratterizzata dalla volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la lesione degli interessi creditori, rapportata all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16360 del 2011 Rv. 250175-01

Massime precedenti Vedi: N. 24255 del 2024 Rv. 286557-01, N. 18927 del 2017 Rv. 269910-01

Sez. 5, Sentenza n. 8043 del 04/02/2025 Ud. (dep. **27/02/2025**) Rv. **287561-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **BURRONE MATTEO (CUI 050CLVM).** *P.M. LORI PERLA. (Conf.)*

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/05/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto realizzato all'interno di un b&b - Furto in abitazione - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all'interno di una stanza di un b&b.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 50105 del 2023 Rv. 285470-01, N. 5755 del 2023 Rv. 284219-01, N. 32245 del 2018 Rv. 273458-01, N. 19366 del 2021 Rv. 281107-01, N. 34475 del 2018 Rv. 273633-01, N. 35788 del 2018 Rv. 273894-01, N. 35677 del 2022 Rv. 283593-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076-01

Sez. 5, Sentenza n. 8054 del 04/02/2025 Cc. (dep. **27/02/2025**) Rv. **287567-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **PMT C/ PUCCIO MIRKO.** *P.M. LORI PERLA. (Diff.)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 11/09/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Processo instaurato con citazione diretta - Erronea restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 26/04/2019 num. 36 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47635 del 2014 Rv. 261005-01

Massime precedenti Difformi: N. 38743 del 2019 Rv. 277638-01, N. 1792 del 2019 Rv. 275078-01, N. 53382 del 2016 Rv. 268487-01, N. 32160 del 2016 Rv. 267715-01, N. 46489 del 2015 Rv. 265870-01, N. 28694 del 2022 Rv. 283578-01

Massime precedenti Vedi: N. 2062 del 2025 Rv. 287391-01, N. 55516 del 2017 Rv. 272164-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 8379 del 29/01/2025 Cc. (dep. 28/02/2025) Rv. 287573-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: E. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 14/10/2024

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024 - Automatica applicazione di misura più afflittiva - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una misura più afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 7 com. 1, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 9 com. 1 lett. A), Legge 23/04/2009 num. 38 art. 1 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 art. 15 com. 2, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 12 com. 1 lett. D) 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 12 com. 1 lett. D) 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20136 del 2024 Rv. 286385-01, N. 42892 del 2024 Rv. 287207-01, N. 24351 del 2023 Rv. 284760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20769 del 2016 Rv. 266650-01

Sez. 5, Sentenza n. 8356 del 23/01/2025 Ud. (dep. 28/02/2025) Rv. 287636-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: NERBI MATTEO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 30/11/2023

603062 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - Morte dell'assuntore di sostanza stupefacente - Responsabilità del cedente - Elemento soggettivo - Colpa in concreto - Criteri di valutazione.

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione, e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 81

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 49573 del 2018 Rv. 274277-01, N. 41462 del 2012 Rv. 253606-01

Massime precedenti Vedi: N. 41898 del 2024 Rv. 287241-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 5, Sentenza n. 4949 del 22/01/2025 Cc. (dep. **06/02/2025**) Rv. **287526-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **RINELLA SIMONE.** *P.M. BALSAMO ANTONIO.* (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 09/09/2024

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Errata revoca della sospensione condizionale della pena - Rilevabilità d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione.

In sede di giudizio di legittimità, non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio l'errata revoca, da parte del giudice di merito, della sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 47923 del 2004 Rv. 230196-01, N. 2374 del 1998 Rv. 210717-01

Sez. 5, Sentenza n. 7440 del 22/01/2025 Cc. (dep. **24/02/2025**) Rv. **287661-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.** *Imputato:* **P. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 09/05/2024

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Sentenza della Corte di cassazione avente per oggetto il rigetto di un incidente di esecuzione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere proposto dal condannato per la correzione di un errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione resa su ricorso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, solo quando tale ultima decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario proposto dal condannato avverso la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, nella pendenza, dinanzi al magistrato di sorveglianza, di un'istanza di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 108, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25239 del 2020 Rv. 279466-01, N. 45937 del 2005 Rv. 233218-01, N. 16556 del 2023 Rv. 284398-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13199 del 2017 Rv. 269789-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221281-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 4767 del 21/01/2025 Ud. (dep. 05/02/2025) Rv. 287615-02

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: PG C/ TORRICELLI FINIZIO E. P.M. MASTROBERNARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 19/09/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Causa di improcedibilità già maturata - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d'ufficio anche a seguito della Riforma Cartabia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14710 del 2024 Rv. 286124-01 Rv. 286124-01, N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01 Rv. 286291-02, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01 Rv. 286344-01, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01 Rv. 286448-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 27181 del 2024 Rv. 286652-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01 Rv. 286228-01, N. 41716 del 2024 Rv. 287037-01, N. 43083 del 2024 Rv. 287243-01, N. 2776 del 2025 Rv. 287361-01, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230530-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01 Rv. 285517-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 5, Sentenza n. 4767 del 21/01/2025 Ud. (dep. 05/02/2025) Rv. 287615-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: PG C/ TORRICELLI FINIZIO E. P.M. MASTROBERNARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 19/09/2024

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti.

SEZIONE QUINTA

In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01, N. 35873 del 2024 Rv. 286943-01, N. 34061 del 2024 Rv. 286937-01

Massime precedenti Difformi: N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01, N. 46859 del 2023 Rv. 285465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Sentenza n. 8349 del 10/01/2025 Ud. (dep. **28/02/2025**) Rv. **287666-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: L. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 20/06/2024

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Continuazione tra reato di competenza del Tribunale punito con pena detentiva e reato di competenza del giudice di pace punito con pene eterogenee - Aumento della pena prevista per la violazione più grave - Criteri di determinazione - Indicazione.

In caso di continuazione o concorso formale tra reato più grave di competenza del giudice ordinario, punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena previsto per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena detentiva dovrà essere convertito, secondo i criteri di cui all' art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene previste dall'art. 52 del predetto d.lgs. prescelta per il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod.pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28908 del 2019 Rv. 275869-01, N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01, N. 28909 del 2019 Rv. 275870-01, N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01

Sez. 5, Sentenza n. 8369 del 10/01/2025 Cc. (dep. **28/02/2025**) Rv. **287637-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PMT C/ MARINA DI RIMINI NAU. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 01/07/2024

SEZIONE QUINTA

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Decreto di citazione diretta a giudizio anche nei confronti di un ente per illecito dipendente da reato - Erronea declaratoria di nullità parziale del decreto limitatamente all'illecito amministrativo - Abnormità - Sussistenza.

E' abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare, dichiara la nullità parziale del decreto di citazione diretta limitatamente al solo illecito amministrativo commesso da un ente e dipendente dal reato per il quale è prevista la citazione diretta. (In motivazione, la Corte ha affermato che siffatto provvedimento determina la stasi insuperabile del processo non potendo, da un lato, essere emesso un nuovo decreto di citazione diretta e, dall'altro, non potendo il pubblico ministero procedere con una richiesta di rinvio a giudizio che, oltre a porsi in contrasto con la necessità di trattazione congiunta del reato e dell'illecito amministrativo, comporterebbe, per il giudice dell'udienza preliminare, l'obbligo di restituzione degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 38, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 59 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 52160 del 2016 Rv. 268623-01, N. 44096 del 2024 Rv. 287307-01, N. 14509 del 2023 Rv. 284484-01, N. 2062 del 2025 Rv. 287391-01, N. 28694 del 2022 Rv. 283578-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 5, Sentenza n. 7825 del 09/01/2025 Cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287535-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: ALFANO CARMINE. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CASTROVILLARI, 06/09/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto - Rapporto di convivenza - Legittimazione - Prova - Autocertificazione - Sufficienza - Condizioni.

In tema di ordinamento penitenziario, il rapporto di convivenza, che qualifica il soggetto legittimato all'ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, può essere provato anche a mezzo di un'autocertificazione, fatta salva la possibilità dell'autorità giudiziaria e dell'amministrazione penitenziaria, anche all'esito di eventuali controlli, di accertare la non veridicità di quanto in essa attestato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 307 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 4641 del 2022 Rv. 282505-01, N. 41705 del 2015 Rv. 264956-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 8347 del 09/01/2025** Ud. (dep. 28/02/2025) Rv. 287571-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Imputato: **B. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/05/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Richiesta di ammonimento indirizzata al questore - Successiva presentazione della querela - Possibilità - Sussistenza.

In tema di atti persecutori, la richiesta di ammonimento indirizzata al questore non preclude alla persona offesa la possibilità di ricorrere alla tutela penale sporgendo successiva querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, ove sia stata già presentata querela non può poi invocarsi l'intervento preventivo del questore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8 com. 2, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 40304 del 2024 Rv. 287056-01, N. 1035 del 2022 Rv. 282732-01, N. 12509 del 2016 Rv. 266839-01, N. 17350 del 2020 Rv. 279401-01, N. 639 del 2025 Rv. 287435-02

Sez. 5, **Sentenza n. 8346 del 09/01/2025** Ud. (dep. 28/02/2025) Rv. 287569-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Imputato: **MANDANICI DENNIS.** P.M. **LETTIERI NICOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 02/10/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione - Nozione di privata dimora - Immobile non abitato - Destinazione del bene - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata. (Fattispecie di furto consumato in una struttura alberghiera che, sebbene in disuso, era dotata di sistema di videosorveglianza attivo e di elettrodomestici funzionanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 15639 del 2022 Rv. 282976-01, N. 32245 del 2018 Rv. 273458-01, N. 27678 del 2022 Rv. 283421-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7824 del 09/01/2025** Cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287653-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **RENOLDI CARLO.** Relatore: **RENOLDI CARLO.** Imputato: **PIRO FRANCESCO.** P.M. **SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 05/09/2024

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Accertamento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice militare -

SEZIONE QUINTA

Immediata declaratoria, in sede di giudizio di legittimità, delle cause di non punibilità del reato militare o di violazione del "ne bis in idem" - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.

In sede di giudizio di legittimità, l'eventuale accertamento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice militare non preclude alla Corte di cassazione, avendo questa giurisdizione anche in relazione ai reati militari, l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità del reato militare o di violazione del "ne bis in idem", purché le relative eccezioni siano accompagnate dalla chiara rappresentazione storico-naturalistica dei fatti e la decisione non comporti la necessità di accertamenti fattuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12943 del 2014 Rv. 260132-01

Massime precedenti Vedi: N. 6179 del 2021 Rv. 280648-01, N. 29188 del 2024 Rv. 286759-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8193 del 2022 Rv. 282847-01

Sez. 5, Sentenza n. 7816 del 09/01/2025 Ud. (dep. **26/02/2025**) Rv. **287635-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: BILENCCHI GIAMPIERO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 19/04/2024

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Falso in bilancio - Perdite della società che comportano la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - Obbligo dell'amministratore di convocazione "senza indugio" dell'assemblea - Sussistenza - Mancanza di un termine decadenziale - Conseguenze.

Risponde di bancarotta impropria da falso in bilancio, l'amministratore che, in caso di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, anziché provvedere "senza indugio" alla convocazione dell'assemblea perché deliberi la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società, rappresenti in bilancio falsamente attività e passività. (In motivazione la Corte ha affermato che la mancanza di un termine decadenziale per la delibera di ripianamento del capitale sociale esclude soltanto che la stessa possa essere ritenuta illegittima qualora adottata oltre l'esercizio di riferimento e non, invece, che possa essere adottata in ogni tempo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2482 bis, Cod. Civ. art. 2482 ter, Cod. Civ. art. 2484 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2447

Massime precedenti Vedi: N. 29885 del 2017 Rv. 270877-01, N. 47900 del 2023 Rv. 285558-03, N. 11887 del 2000 Rv. 217986-01, N. 42811 del 2014 Rv. 261759-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 7815 del 08/01/2025 Ud. (dep. **26/02/2025**) Rv. **287634-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: N. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 26/04/2024

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado - Motivazione rafforzata - Esclusione - Critica persuasiva - Necessità - Sussistenza.

Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, ma deve svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 46455 del 2017 Rv. 271110-01, N. 24439 del 2021 Rv. 281404-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

Sez. 5, Sentenza n. 7815 del 08/01/2025 Ud. (dep. **26/02/2025**) Rv. **287634-03**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: N. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 26/04/2024

603013 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - ABUSO DI AUTORITA' CONTRO ARRESTATI O DETENUTI - Elemento soggettivo - Dolo generico - Individuazione.

Ai fini della configurabilità del reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti è sufficiente il dolo generico, costituito unicamente dalla consapevolezza e volontà di adottare una "misura restrittiva di rigore non consentita".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Sez. 5, Sentenza n. 5265 del 08/01/2025 Cc. (dep. **10/02/2025**) Rv. **287562-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: PMT C/ RONCHI GIOVANNI. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 04/12/2022

663079 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Opposizione dell'indagato - Ordinanza di imputazione coatta - Abnormità - Esclusione.

In tema di archiviazione, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione avanzata dall'indagato avverso la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione coatta.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 122 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49046 del 2017 Rv. 271478-01, N. 29331 del 2023 Rv. 284815-01, N. 611 del 2024 Rv. 285604-01, N. 27581 del 2017 Rv. 271125-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 5, Sentenza n. 7815 del 08/01/2025 Ud. (dep. **26/02/2025**) Rv. **287634-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.** *Imputato:* **N. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 26/04/2024

603013 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - ABUSO DI AUTORITA' CONTRO ARRESTATI O DETENUTI - Interrogatorio di polizia giudiziaria - Sottoposizione del fermato a bendaggio degli occhi - "Misura di rigore non consentita" - Violazione dei principi costituzionali e convenzionali - Sussistenza.

In tema di abuso di autorità, alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, costituisce "misura di rigore non consentita" l'apposizione sul volto di un soggetto, ristretto a seguito di fermo, di una fascia a copertura degli occhi nel corso dell'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29004 del 2012 Rv. 253312-01, N. 22203 del 2017 Rv. 270049-01

Sez. 5, Sentenza n. 5242 del 20/12/2024 Ud. (dep. **10/02/2025**) Rv. **287527-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **LOJODICE OSCAR. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 21/02/2024

606016 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO - Processi seriali istaurati sulla base di false procure - Alterazione dell'ordinato e regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, la condotta di chi ne alteri l'ordinato e regolare svolgimento proponendo, sulla scorta di false procure alle liti, molteplici ricorsi seriali che comportano per le cancellerie e gli uffici giudiziari coinvolti un aggravio di attività inutili perché fondate sul fallace presupposto di una domanda di tutela inesistente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 340 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 1334 del 2019 Rv. 274836-01, N. 35071 del 2007 Rv. 238025-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 7087 del 20/12/2024** Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287531-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **RENOLDI CARLO.** Relatore: **RENOLDI CARLO.**
Imputato: **Z. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 12/12/2023

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Sentenza di non doversi procedere per mancanza o tardività della querela - Condanna per un diverso reato procedibile di ufficio - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In caso di sentenza di non doversi procedere per mancanza o tardività della querela, non è precluso al giudice ritenere sussistente un altro reato, procedibile di ufficio, il cui fatto tipico costituisca elemento strutturale della fattispecie dichiarata improcedibile. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il delitto di atti persecutori per tardività della querela, ha condannato l'imputato per il delitto di minaccia aggravata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 com. 1, Cod. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20859 del 2021 Rv. 281267-01, N. 12730 del 2020 Rv. 278862-01, N. 41182 del 2014 Rv. 261033-01

Sez. 5, **Sentenza n. 8342 del 19/12/2024** Ud. (dep. 28/02/2025) Rv. 287566-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** Estensore: **MASINI TIZIANO.** Relatore: **MASINI TIZIANO.** Imputato: **PG C/ PETROCCA GIANLUIGI. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 02/04/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Dichiarazione dei redditi e dell'IVA presentate "in bianco" o con i soli dati anagrafici - Reato di dichiarazione infedele - Configurabilità - Esclusione - Reato di omessa dichiarazione - Sussistenza.

In tema di reati tributari, la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA totalmente "in bianco" o contenente i soli dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente integra il delitto di omessa dichiarazione e non quello di dichiarazione infedele.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5141 del 2022 Rv. 282832-01, N. 18532 del 2023 Rv. 284774-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7428 del 18/12/2024** Cc. (dep. 24/02/2025) Rv. 287645-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **MASINI TIZIANO.** Relatore: **MASINI TIZIANO.** Imputato: **FREJ KARIM. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 30/05/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Processo in assenza - Mancata conoscenza incolpevole del processo - "Onere di allegazione" - Verifica processuale delle circostanze addotte - Necessità - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

In tema di rescissione del giudicato, grava sull'imputato un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo. (Fattispecie in cui al Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato che, regolarmente presente nel corso nel processo di primo grado, si era reso irreperibile al domicilio dichiarato e non aveva mantenuto contatti con il difensore di fiducia, così non consentendo né la comunicazione della rinuncia al mandato del patrocinatore di fiducia, né la notificazione "ad personam" del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita presso il difensore d'ufficio nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 2022 Rv. 283019-01, N. 2580 del 2024 Rv. 285701-01, N. 14375 del 2021 Rv. 281101-02, N. 35426 del 2021 Rv. 281851-01, N. 11813 del 2021 Rv. 281483-01, N. 19420 del 2022 Rv. 283264-01, N. 29660 del 2019 Rv. 276972-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28912 del 2019 Rv. 275716-01, N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 28451 del 2011 Rv. 250120-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

Sez. 5, Sentenza n. 7266 del 18/12/2024 Ud. (dep. 21/02/2025) Rv. 287533-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA - PISTORELLI LUCA .. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA - PISTORELLI LUCA .. Imputato: ANDRISANO ALESSANDRO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 10/01/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o del dibattimento - Impugnabilità - Condizioni.

L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., resa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, nel solo caso di reati perseguibili a querela suscettibile di remissione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6), Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58

Massime precedenti Conformi: N. 33152 del 2024 Rv. 286841-01

Massime precedenti Difformi: N. 131 del 2025 Rv. 287434-01

Massime precedenti Vedi: N. 6595 del 2024 Rv. 285930-01, N. 25367 del 2023 Rv. 285639-01, N. 646 del 2024 Rv. 285764-01, N. 32360 del 2023 Rv. 284926-01

Sez. 5, Sentenza n. 7273 del 12/12/2024 Cc. (dep. 21/02/2025) Rv. 287534-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: LO MEDICO VINCENZO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

SEZIONE QUINTA

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 06/09/2024

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Omessa acquisizione degli atti posti a fondamento della misura - Violazione del contraddittorio - Nullità generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36531 del 2015 Rv. 264871-01, N. 49876 del 2019 Rv. 277644-01

Massime precedenti Vedi: N. 7475 del 2009 Rv. 242918-01, N. 15077 del 2007 Rv. 236460-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25932 del 2008 Rv. 239699-01, N. 26268 del 2013 Rv. 255582-01 Rv. 255581-01

Sez. 5, Sentenza n. 7399 del 12/12/2024 Ud. (dep. **24/02/2025**) Rv. **287632-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **VETRANO PASQUALE.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/06/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Patteggiamento in appello - Determinazione della pena - Criterio predeterminato - Esclusione - Conseguenze - Sindacato sulla pena finale - Esclusività.

Nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Conformi: N. 22002 del 2019 Rv. 276102-01, N. 50710 del 2023 Rv. 285655-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-02

Massime precedenti Difformi: N. 22487 del 2024 Rv. 286464-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4748 del 11/12/2024** Cc. (dep. 05/02/2025) Rv. 287525-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **P. P.M. LIGNOLA FERDINANDO.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 25/07/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misure cautelari personali - Ordinanza del tribunale del riesame che esclude l'applicabilità della misura per taluno dei reati contestati - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Interesse ad impugnare - Sussistenza.

In tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, pur tuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 273 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 568 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 20286 del 2020 Rv. 280123-01, N. 22694 del 2023 Rv. 284775-01, N. 19540 del 2022 Rv. 283073-01, N. 2230 del 2014 Rv. 259834-01

Massime precedenti Difformi: N. 23241 del 2019 Rv. 276069-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244110-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7397 del 06/12/2024** Ud. (dep. 24/02/2025) Rv. 287633-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **C. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/12/2023

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione - Dichiarazioni mendaci rese al sanitario sull'esistenza di sintomi patologici - Configurabilità - Dichiarazioni mendaci sull'origine causale dei sintomi - Rilevanza - Limiti.

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta del paziente che renda al sanitario una dichiarazione non veritiera sull'esistenza di sintomi patologici, inducendolo a redigere un certificato medico attestante una malattia, ma non anche la falsa dichiarazione sull'origine causale degli stessi - nella specie, sinistro stradale - quando non si tratti di fatto del quale l'atto sia destinato a provare la verità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483

Massime precedenti Vedi: N. 896 del 2015 Rv. 262047-01, N. 37971 del 2017 Rv. 270915-01, N. 32759 del 2014 Rv. 261746-01, N. 3030 del 2023 Rv. 283953-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 5709 del 04/12/2024** Ud. (dep. 12/02/2025) Rv. 287530-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA. Imputato: D. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/04/2024

659130 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Lettura di dichiarazioni predibattimentali non ripetibili per sopravvenuta infermità del teste - Legittimità - Condizioni.

È legittima la lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle, perché affetta da un'infermità sopravvenuta - imprevedibile al momento dell'assunzione delle dichiarazioni e da accertare rigorosamente - tale da impedirle, in modo assoluto e non rimediabile con soluzioni alternative, la partecipazione all'udienza in modo vigile e attivo. (Nella fattispecie, la sentenza è stata annullata avendo la Corte territoriale fondato l'accertamento della sussistenza del requisito dell'irripetibilità delle dichiarazioni del teste, affetto da patologia neurodegenerativa evolutiva, sulla sola base della constatazione diretta delle condizioni di salute e di un certificato medico privo di indicazioni in ordine all'influenza della patologia sulla perdita della memoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Cod. Pen. art. 526

Massime precedenti Conformi: N. 27256 del 2019 Rv. 276659-01, N. 30792 del 2014 Rv. 262392-01, N. 40195 del 2007 Rv. 237956-01

Massime precedenti Vedi: N. 31728 del 2023 Rv. 285768-01, N. 4945 del 2021 Rv. 280669-02

Sez. 5, **Sentenza n. 7271 del 28/11/2024** Cc. (dep. 21/02/2025) Rv. 287618-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SAROCAR NEW S.R.L.. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/07/2024

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Procedimento di prevenzione - Provvedimenti del giudice delegato - Opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Possibilità - Sussistenza.

In tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, analogamente a quanto previsto nella disciplina fallimentare, è consentita l'opposizione al tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13832 del 2018 Rv. 273039-01, N. 6325 del 2015 Rv. 262428-01, N. 21121 del 2021 Rv. 281369-01, N. 2498 del 2000 Rv. 216019-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4333 del 27/11/2024** Ud. (dep. **03/02/2025**) Rv. **287644-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: TONCIC ANDREA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/11/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Regime transitorio ex art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione proposta per via telematica - Mancanza di firma digitale del difensore - Verifica - Accertamento della carenza dei requisiti essenziali di esistenza dell'atto - Necessità.

In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15672 del 2024 Rv. 286302-01, N. 32627 del 2022 Rv. 283844-01, N. 45316 del 2023 Rv. 285532-01, N. 22992 del 2022 Rv. 283399-01, N. 24953 del 2021 Rv. 281414-01, N. 2784 del 2022 Rv. 282490-01

Sez. 5, **Sentenza n. 6090 del 22/11/2024** Cc. (dep. **13/02/2025**) Rv. **287529-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: CAFIERO ROCCO. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/01/2024

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Procedimento penale e procedimento di prevenzione - Divieto di "bis in idem" - Applicazione - Esclusione - Ragioni.

È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, desumibile da più fatti anche non costituenti illecito, mentre il presupposto per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio del "ne bis in idem" non è applicabile alle misure di prevenzione nemmeno sulla base di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse, alla luce dell'elaborazione della giurisprudenza convenzionale, non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, ma la funzione di provvedimenti diretti a impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1996 num. 306 art. 12 sexies, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32715 del 2014 Rv. 261444-01, N. 26235 del 2015 Rv. 264387-01 Rv. 264387-01, N. 44608 del 2015 Rv. 265056-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 6561 del 22/11/2024** Cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287616-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** Estensore: **BRANCACCIO MATILDE.** Relatore: **BRANCACCIO MATILDE.** Imputato: **PMT C/ ROMEO MARIO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 22/08/2024

663020 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - Arresto operato a seguito di indagini - "Quasi flagranza" - Esclusione - Illegittimità dell'arresto - Ragioni - Fattispecie.

È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito a indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza" che presuppone o l'inseguimento materiale, e non "figurato" o "investigativo", dell'agente o l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la mancata convalida dell'arresto di due individui, l'uno indagato per omicidio preterintenzionale in concorso e l'altro per favoreggiamento personale, eseguito dalla polizia giudiziaria a seguito delle testimonianze acquisite "in loco", dei sopralluoghi, del racconto del presunto omicida, rimasto vicino alla vittima in attesa dell'arrivo dei soccorsi da lui stesso richiesti, e della visione, dopo alcune ore dai fatti, dei messaggi telefonici del presunto promotore della fuga del terzo soggetto indagato di omicidio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382

Massime precedenti Conformi: N. 23162 del 2017 Rv. 270104-01, N. 36169 del 2021 Rv. 281887-01

Massime precedenti Vedi: N. 53553 del 2017 Rv. 271683-01, N. 48572 del 2019 Rv. 277287-01, N. 15427 del 2023 Rv. 284596-01, N. 1797 del 2019 Rv. 274909-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 39131 del 2016 Rv. 267591-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7086 del 20/11/2024** Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287664-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **PISTORELLI LUCA.** Relatore: **PISTORELLI LUCA.** Imputato: **STATERINI ADDOLORATA. P.M. STURZO GASPARE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/01/2024

673102 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITA' (LIMITI) - Disposizione di cui all'art. 1 d.l. n. 105 del 2023, convertito in legge n. 137 del 2023 - Natura giuridica - Conseguenze - Applicabilità alle attività di intercettazione già compiute nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma - Sussistenza.

In tema di intercettazioni telefoniche, in ragione della natura interpretativa della norma, è applicabile retroattivamente la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati,

SEZIONE QUINTA

commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1, Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 47643 del 2023 Rv. 285524-01

Massime precedenti Vedi: N. 4071 del 2020 Rv. 278583-03, N. 34895 del 2022 Rv. 283499-01, N. 31440 del 2020 Rv. 280062-01

Sez. 5, Sentenza n. 7092 del 19/11/2024 Cc. (dep. 20/02/2025) Rv. 287532-01

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: ZIINO ANTONINO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 25/07/2024

664006 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Criteri di valutazione - Applicabilità dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 27498 del 2019 Rv. 276704-01, N. 16158 del 2021 Rv. 281019-01, N. 22345 del 2014 Rv. 261963-01, N. 7793 del 2013 Rv. 255053-01, N. 8948 del 2023 Rv. 284262-01, N. 48276 del 2022 Rv. 284299-02, N. 18589 del 2013 Rv. 255928-01

Massime precedenti Difformi: N. 31448 del 2013 Rv. 257781-01, N. 55410 del 2018 Rv. 274690-01, N. 40061 del 2012 Rv. 253723-01, N. 25239 del 2016 Rv. 267424-01

Sez. 5, Sentenza n. 7090 del 19/11/2024 Cc. (dep. 20/02/2025) Rv. 287660-01

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: FRA.RA.FER. DI RESTIVO F E CO. S.A.S.. P.M. CECCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/03/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia - Richiesta di accesso al controllo giudiziario - Verifiche demandate all'autorità giudiziaria - Contenuto - Indicazione.

In tema di misure di prevenzione, qualora l'impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della

SEZIONE QUINTA

pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Legge 17/10/2017 num. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 84 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 84 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34526 del 2018 Rv. 273645-01, N. 13388 del 2021 Rv. 280851-01

Massime precedenti Difformi: N. 9122 del 2021 Rv. 280906-02 Rv. 280906-01, N. 30168 del 2021 Rv. 281834-02 Rv. 281834-01

Massime precedenti Vedi: N. 22083 del 2021 Rv. 281450-01, N. 18564 del 2019 Rv. 275419-01, N. 2156 del 2023 Rv. 283867-01, N. 33583 del 2021 Rv. 281932-01, N. 10578 del 2023 Rv. 284243-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

Sez. 5, Sentenza n. 7090 del 19/11/2024 Cc. (dep. 20/02/2025) Rv. 287660-02

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: FRA.RA.FER. DI RESTIVO F E CO. S.A.S.. P.M. CECCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/03/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia - Richiesta di accesso al controllo giudiziario - Decisione del giudice - Esclusione, anche occasionale, della possibilità di agevolazione mafiosa - Rigetto - Possibilità.

In tema di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario avanzata, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dalla impresa attinta da interdittiva antimafia, può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dal libero esercizio dell'attività economica non possa conseguire, neppure in termini occasionali, l'agevolazione mafiosa di cui al comma 1 dell'art. 34 del citato decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 84 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22083 del 2021 Rv. 281450-01, N. 27704 del 2021 Rv. 281822-01, N. 18564 del 2019 Rv. 275419-01, N. 34526 del 2018 Rv. 273645-01, N. 2156 del 2023 Rv. 283867-01, N. 13388 del 2021 Rv. 280851-01, N. 10578 del 2023 Rv. 284243-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4332 del 15/11/2024** Ud. (dep. 03/02/2025) Rv. 287624-02

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: SARRITZU FABIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 06/05/2024

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello - Condizioni.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4934 del 2024 Rv. 285751-01, N. 46782 del 2023 Rv. 285564-01, N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01, N. 1995 del 2024 Rv. 285729-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Massime precedenti Difformi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01

Sez. 5, **Sentenza n. 4332 del 15/11/2024** Ud. (dep. 03/02/2025) Rv. 287624-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: SARRITZU FABIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 06/05/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Pendenza del giudizio in grado di appello - Individuazione - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), la pendenza del grado di appello ha inizio con la pronuncia della sentenza di primo grado e si esaurisce con il dispositivo della sentenza di secondo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. nel caso in cui la sentenza di primo grado era stata deliberata in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia e la pronuncia della Corte territoriale era intervenuta in epoca successiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46445 del 2023 Rv. 285510-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4548 del 12/11/2024** Ud. (dep. **04/02/2025**) Rv. **287631-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: S. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 03/07/2024

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Conferma in appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, della condanna contenuta nella motivazione e non nel dispositivo - Violazione del disposto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. - Sussistenza.

La sentenza d'appello che, in mancanza di impugnazione della parte pubblica, confermi la condanna per reati non menzionati nel dispositivo di primo grado, ma solo nella motivazione, viola il disposto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 35516 del 2013 Rv. 257203-01, N. 35424 del 2022 Rv. 283516-01, N. 3186 del 2014 Rv. 258533-01, N. 47576 del 2014 Rv. 261402-01, N. 44867 del 2015 Rv. 265873-01, N. 3969 del 2019 Rv. 275690-01, N. 48846 del 2022 Rv. 284331-01

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 8215 del 11/02/2025 Ud. (dep. **27/02/2025**) Rv. **287610-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PESARE DANIELE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 08/01/2024

661015 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Pene sostitutive - Richiesta formulata per la prima volta in appello - Ammissibilità - Omessa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione.

La richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 15293 del 2021 Rv. 281064-01, N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216238-01

Sez. 6, Sentenza n. 4339 del 31/01/2025 Cc. (dep. **03/02/2025**) Rv. **287586-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: P. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/12/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Divieto di "ne bis in idem" - Precedente pronuncia reiettiva per effetto di valutazioni meramente processuali - Configurabilità del divieto - Esclusione - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, non configura violazione del "ne bis in idem" la pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di consegna quando una precedente decisione abbia rifiutato la medesima consegna senza valutare la sussistenza dei relativi presupposti, ma in ragione di questioni meramente processuali (nella specie, mancato invio, da parte dello Stato emittente, della documentazione integrativa richiesta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 707, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1695 del 2014 Rv. 258145-01, N. 18872 del 2018 Rv. 273134-01

Massime precedenti Vedi: N. 42594 del 2024 Rv. 287200-01, N. 25333 del 2021 Rv. 281533-01, N. 8812 del 2011 Rv. 249640-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 6528 del 24/01/2025** Ud. (dep. 17/02/2025) Rv. 287589-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: FILOCAMO FRANCESCA. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/02/2024

577036 PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Pene accessorie - Mancata applicazione in primo grado - Giudizio di appello - Applicabilità d'ufficio in assenza di gravame del pubblico ministero - Sussistenza - Legittimità.

È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 15806 del 2017 Rv. 269864-01, N. 8280 del 2008 Rv. 239474-01, N. 30122 del 2017 Rv. 270455-01, N. 31358 del 2011 Rv. 250553-01, N. 49759 del 2012 Rv. 254202-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8411 del 1998 Rv. 210979-01

Sez. 6, **Sentenza n. 7104 del 24/01/2025** Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287593-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: MONTAGNESE MICHELE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 21/02/2014

677032 SENTENZA - REDAZIONE - Termini per la redazione della motivazione - Proroga ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. - Omessa comunicazione al difensore dell'imputato del provvedimento di proroga e del deposito della sentenza - Conseguenza - Mancato decorso del termine per impugnare.

Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del difensore dell'imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, sicché, qualora entrambi i predetti adempimenti siano omessi, il termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non decorre.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C), Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 154 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 1514 del 2006 Rv. 233325-01, N. 31875 del 2016 Rv. 267984-01, N. 58249 del 2018 Rv. 274966-01, N. 29150 del 2017 Rv. 270697-01, N. 50143 del 2017 Rv. 271527-01, N. 15477 del 2014 Rv. 258963-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 7103 del 23/01/2025** Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287592-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: T. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 25/03/2024

597038 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Condotta posta in essere interamente all'estero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a seguito di uscita dal territorio nazionale precedentemente concordata con l'altro genitore, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia, giacché è in tale luogo che si realizza l'evento tipico del reato, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 574 bis CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 7777 del 2018 Rv. 272722-01, N. 8660 del 2019 Rv. 275086-01

Massime precedenti Vedi: N. 36828 del 2019 Rv. 276709-01, N. 28772 del 2020 Rv. 279678-01, N. 40429 del 2023 Rv. 285294-01, N. 31927 del 2019 Rv. 276471-01

Sez. 6, **Sentenza n. 4919 del 23/01/2025** Ud. (dep. 06/02/2025) Rv. 287539-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: Z. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 15/06/2023

609133 REATO - REATO PERMANENTE - Interruzione della permanenza - Decreto penale di condanna con contestazione "aperta" - Individuazione - Data di emissione del decreto - Ragioni.

Il decreto penale di condanna, in ipotesi di contestazione "aperta", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, interrompe la permanenza del reato al momento della sua emissione, trattandosi dell'atto che definisce la regiudicanda, sia che diventi irrevocabile, sia che venga revocato a seguito di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19000 del 2016 Rv. 266993-01

Massime precedenti Difformi: N. 4401 del 2000 Rv. 215884-01, N. 12931 del 2012 Rv. 252798-01

Massime precedenti Vedi: N. 43702 del 2019 Rv. 277983-01, N. 33220 del 2015 Rv. 264429-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 6842 del 22/01/2025** Ud. (dep. 19/02/2025) Rv. 287591-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: M. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/03/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Reati di violenza domestica o di genere - Subordinazione ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Fissazione del termine per l'adempimento dell'obbligo - Onere del giudice - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 24/11/2023 num. 168 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 30147 del 2023 Rv. 285046-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37503 del 2022 Rv. 283577-01

Sez. 6, **Sentenza n. 6248 del 21/01/2025** Cc. (dep. 14/02/2025) Rv. 287588-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: R. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 12/09/2024

664003 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - Condanna non definitiva - Perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. - Misure cautelari non custodiali - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, il principio previsto dall'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. si applica alle sole misure cautelari custodiali, sicché la condanna non definitiva ad una sanzione detentiva pari o superiore rispetto al periodo di tempo in cui l'imputato è stato sottoposto a misura diversa dalla custodia cautelare non comporta la perdita di efficacia di tale misura. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'entità della pena irrogata può essere valutata, in ogni caso, ai fini della proporzionalità della misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28693 del 2020 Rv. 279989-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18353 del 2011 Rv. 249480-01, N. 16085 del 2011 Rv. 249324-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 4526 del 16/01/2025** Ud. (dep. 04/02/2025) Rv. 287537-02

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **CAPOZZI ANGELO.** Relatore: **CAPOZZI ANGELO.** Imputato: **VIRONE LUIGI. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 09/05/2024

606085 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. - Norma extra-penale riguardante la competenza del pubblico agente - Contrasto di giurisprudenza - Sussistenza del dolo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di omissione di atti d'ufficio, l'esistenza, al momento del fatto, di un qualificato contrasto giurisprudenziale sulla norma extra-penale riguardante la competenza del pubblico agente ad emettere l'atto dell'ufficio o del servizio oggetto dell'istanza del privato è elemento idoneo ad elidere il dolo del delitto di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna del ricorrente, responsabile del Settore Lavori Pubblici di un Comune, era sorto contrasto nella giurisprudenza amministrativa circa la competenza dell'ente locale, ovvero dell'organismo straordinario di liquidazione insediatosi a seguito della dichiarazione di dissesto, a provvedere sull'indennità di occupazione "sine titolo" per i fatti pregressi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 252 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4907 del 2004 Rv. 227741-01, N. 31669 del 2007 Rv. 236895-01

Sez. 6, **Ordinanza n. 4939 del 16/01/2025** Cc. (dep. 06/02/2025) Rv. 287587-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **CAPOZZI ANGELO.** Relatore: **CAPOZZI ANGELO.** Imputato: **C. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE TRANI, 18/09/2024

661098 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" - Provvedimento di aggravamento della misura cautelare ex art. 276 cod. proc. pen. - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio esperibile - Appello - Sussistenza.

Il provvedimento con cui è disposto l'aggravamento di una misura cautelare ex art. 276 cod. proc. pen. non è ricorribile immediatamente per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., ma è impugnabile con l'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 7925 del 2017 Rv. 269577-01, N. 12825 del 2013 Rv. 256001-01

Massime precedenti Vedi: N. 7437 del 2023 Rv. 284222-01, N. 49997 del 2015 Rv. 266663-01, N. 15125 del 2023 Rv. 284581-01, N. 5497 del 2016 Rv. 266337-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 4526 del 16/01/2025** Ud. (dep. 04/02/2025) Rv. 287537-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: VIRONE LUIGI. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 09/05/2024

606084 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. - Competenza del pubblico ufficiale a emettere l'atto richiesto - Necessità - Affidamento del privato fondato su pregressa interlocuzione - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di atti d'ufficio previsto dall'art. 328, comma secondo, cod. pen., l'obbligo, in capo al pubblico ufficiale, di fornire risposta, anche solo per chiarire le ragioni del ritardo, presuppone la competenza del medesimo, in base alle fonti che disciplinano l'attività amministrativa, ad emettere l'atto d'ufficio oggetto della richiesta del privato, non rilevando il mero affidamento dell'istante a ricevere risposta, ingenerato da pregresse interlocuzioni con il pubblico agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 252 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 79 del 2012 Rv. 251781-01, N. 7668 del 2024 Rv. 286067-01, N. 8117 del 2000 Rv. 216708-01, N. 11515 del 1997 Rv. 209478-01

Sez. 6, **Sentenza n. 4936 del 15/01/2025** Cc. (dep. 06/02/2025) Rv. 287608-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: P. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 27/09/2024

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Condotta di avvicinamento all'agente volontariamente tenuta dalla persona offesa - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello "ius excludendi" e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 387 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77, Legge 24/11/2023 num. 168 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46797 del 2023 Rv. 285542-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 7332 del 14/01/2025** Ud. (dep. **21/02/2025**) Rv. **287602-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: LO PRESTI CONO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 01/07/2024

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Pensione di reversibilità - Percezione di ratei da parte del coniuge del titolare del trattamento deceduto - Nuovo matrimonio del percipiente - Omessa comunicazione all'INPS - Reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Appropriazione indebita - Sussistenza - Ragioni.

Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., l'indebita percezione della pensione di reversibilità, conseguente al decesso del titolare del rapporto pensionistico, da parte del coniuge, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale di aver contratto nuovo matrimonio, non spettando al predetto, ma all'Ufficio anagrafe del Comune, segnalare all'INPS la variazione dello stato civile del percipiente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 34, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40260 del 2017 Rv. 271036-01, N. 31210 del 2021 Rv. 282660-01, N. 47064 del 2017 Rv. 271242-01, N. 24487 del 2023 Rv. 284856-01, N. 22692 del 2008 Rv. 240413-01, N. 28675 del 2021 Rv. 282176-01, N. 48820 del 2013 Rv. 257430-01

Sez. 6, **Sentenza n. 8246 del 14/01/2025** Ud. (dep. **27/02/2025**) Rv. **287648-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: ARGENIO STEFANO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/02/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Rinuncia effettuata con l'atto di appello - Tempestività ed efficacia - Condizioni.

È tempestiva ed efficace la rinuncia alla prescrizione effettuata dall'imputato con l'atto di appello, nel caso in cui solo la riqualificazione dell'imputazione operata dalla sentenza di primo grado abbia determinato l'estinzione del reato contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 7, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40499 del 2017 Rv. 271423-01, N. 3758 del 2022 Rv. 282828-01, N. 21666 del 2013 Rv. 256076-01, N. 48272 del 2017 Rv. 271292-01, N. 32623 del 2009 Rv. 244742-01, N. 17598 del 2021 Rv. 280969-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 06, N. 4946 del 2012 Rv. 251985-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18953 del 2016 Rv. 266333-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 8246 del 14/01/2025 Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287648-02

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: ARGENIO STEFANO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/02/2024

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Corruzione per l'esercizio della funzione - Prova dell'accordo illecito - Necessità.

La configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, postula la prova dell'accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1863 del 2021 Rv. 280962-01, N. 39008 del 2016 Rv. 268088-01, N. 33251 del 2021 Rv. 281844-01, N. 7007 del 2021 Rv. 281158-02

Sez. 6, Sentenza n. 7098 del 09/01/2025 Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. -

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: MORABITO GIUSEPPE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2023

595117 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA - Elemento oggettivo - Attività specificamente diretta a eludere l'esecuzione della pena - Aiuto prestato - Caratteristiche - Concorso con la condotta del ricercato - Fattispecie.

Integra il reato di procurata inosservanza di pena, previsto dall'art. 390 cod. pen., un'attività volontaria, concorrente con quella del condannato ricercato e specificamente diretta a eludere l'esecuzione della pena, attraverso un aiuto idoneo a tale scopo. (Fattispecie in cui gli imputati, con l'uso di telecamere, autovetture e tutte le cautele del caso, avevano consentito al congiunto latitante di spostarsi da un luogo ad un altro, eludendo i controlli delle forze dell'ordine e la cattura). (Conf. Sez. 6, n. 11487 del 1988, Rv. 179802-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 33424 del 2009 Rv. 244762-01, N. 9936 del 2003 Rv. 223978-01, N. 37980 del 2016 Rv. 268150-01

Sez. 6, Sentenza n. 6725 del 08/01/2025 Ud. (dep. 18/02/2025) Rv. 287625-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: PG C/ MOUHAMED SAAID.

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 05/03/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Istanza di trattazione orale presentata nel giudizio di appello concluso con sentenza annullata con rinvio - Giudizio rescissorio - Riproposizione della richiesta - Necessità - Ragioni.

SEZIONE SESTA

L'istanza di trattazione orale presentata dal difensore dell'imputato, ex art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel giudizio di appello concluso con sentenza annullata con rinvio, deve essere riproposta nel giudizio rescissorio conseguente, non conservando validità la precedente richiesta, formulata con riguardo ad uno specifico procedimento già instaurato e non ad altri futuri ed eventuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 34695 del 2024 Rv. 286932-01, N. 3 del 2024 Rv. 285696-01, N. 33310 del 2023 Rv. 285310-01

Sez. 6, Sentenza n. 4913 del 08/01/2025 Ud. (dep. **06/02/2025**) Rv. **287599-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 22/04/2024

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Ritrattazione delle accuse da parte di persona offesa vulnerabile - Valutazione critica - Necessità.

In tema di maltrattamenti, la ripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico, al fine di verificare se siano significative di inattendibilità delle originarie accuse ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15652 del 2023 Rv. 284485-02, N. 809 del 2023 Rv. 284107-01, N. 46043 del 2018 Rv. 274519-02

Sez. 6, Sentenza n. 6724 del 08/01/2025 Ud. (dep. **18/02/2025**) Rv. **287590-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: BEVILACQUA LUCA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/02/2024

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Custode di cose sottoposte a sequestro di proprietà di terzi - Impossessamento per interesse proprio - Peculato - Integrazione - Delitto di cui all'art. 334 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.

Integra il delitto di peculato, e non quello di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., la condotta del custode che si impossessi del bene senza esserne proprietario, sempre che non agisca in concorso o nell'interesse di quest'ultimo. (Nella specie, in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato, il custode, non proprietario, di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ne aveva disposto, senza autorizzazione, la distruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 334 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 43474 del 2012 Rv. 253996-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1963 del 2011 Rv. 248721-01

Sez. 6, Sentenza n. 4534 del 19/12/2024 Cc. (dep. 04/02/2025) Rv. 287538-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: P. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE FERRARA, 28/06/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa - Rigetto per la non configurabilità della fattispecie di reato per cui si procede e per mancata previa assunzione di sommarie informazioni testimoniali dalla persona offesa - Abnormità - Sussistenza.

È abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato dalla non configurabilità, allo stato degli atti, della fattispecie di reato per la quale si procede e dalla necessità di verificarne la consistenza mediante la preventiva acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47572 del 2019 Rv. 277756-01

Massime precedenti Vedi: N. 43953 del 2019 Rv. 277499-01, N. 34091 del 2019 Rv. 277686-01

Sez. 6, Sentenza n. 4533 del 19/12/2024 Cc. (dep. 04/02/2025) Rv. 287379-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: PMT C/ IGNOTI. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE L'AQUILA, 10/05/2024

663074 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI - Malfunzionamento del sistema informatico "APP" attestato dal dirigente dell'Ufficio giudiziario - Richiesta di archiviazione per "ignoti seriali" depositata in formato analogico e non telematico - Decreto di inammissibilità del giudice per le indagini preliminari - Abnormità strutturale e funzionale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo ad "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica. (Fattispecie relativa a malfunzionamento limitato alla funzionalità di archiviazione cumulativa degli "ignoti seriali", non preclusivo della possibilità per il pubblico ministero di redigere e depositare singolarmente in forma telematica le richieste di archiviazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 107 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 43678 del 2024 Rv. 287106-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 4535 del 2020 Rv. 277580-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

Sez. 6, Sentenza n. 6731 del 16/12/2024 Cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287600-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: BORGESE EMANUELE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 09/07/2024

654035 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE - Termine ex art. 27 cod. proc. pen. - Conflitto di competenza - Rinnovazione della misura - Necessità - Ragioni.

La misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 cod. proc. pen., dal giudice indicato come competente perde efficacia anche se quest'ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1288 del 2025 Rv. 287422-01 Rv. 287422-02

Massime precedenti Difformi: N. 13988 del 2020 Rv. 278940-01, N. 39874 del 2012 Rv. 253693-01, N. 28980 del 2020 Rv. 279727-01, N. 13083 del 2020 Rv. 279328-01

Massime precedenti Vedi: N. 2993 del 2020 Rv. 278360-01, N. 17096 del 2019 Rv. 275332-02, N. 40507 del 2024 Rv. 287227-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19214 del 2020 Rv. 279092-01

Sez. 6, Sentenza n. 7097 del 12/12/2024 Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287601-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: DAVYDYUK SERGIY. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/11/2023

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Estorsione - Sottoscrizione di cambiali in valuta fuori corso legale - Profitto - Sussistenza.

Integra il delitto di estorsione l'imposizione mediante minaccia della sottoscrizione di cambiali in valuta non più in corso legale (lire), posto che, pur non valendo come titoli di credito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, i titoli cambiari possono, in tal caso, essere azionati in giudizio come atti ricognitivi del debito, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, in ciò essendo ravvisabile il profitto della condotta estorsiva per il creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 1 com. 3, Legge 23/11/2001 num. 409

Sez. 6, Sentenza n. 5222 del 10/12/2024 Ud. (dep. 10/02/2025) Rv. 287646-01

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: SANTILLO ANDREA ROBERTO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 05/02/2024

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento del danni - Appello - Sopravvenuta prescrizione del reato - Declaratoria di prescrizione, senza esame dei profili di responsabilità civile - Conseguenze - Annullamento con rinvio - Giudice del rinvio - Individuazione - Ragioni.

Nel caso in cui il giudice di appello, a seguito di gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, si limiti a rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato, senza entrare nel merito della responsabilità ai fini civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., stante il primario interesse dell'imputato a ottenere il proscioglimento nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Conformi: N. 8327 del 2022 Rv. 282815-01, N. 46780 del 2021 Rv. 282380-01, N. 28959 del 2017 Rv. 270364-01

Massime precedenti Difformi: N. 43690 del 2021 Rv. 282288-01, N. 43663 del 2022 Rv. 283817-01

Massime precedenti Vedi: N. 11808 del 2022 Rv. 283377-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01, N. 40109 del 2013 Rv. 256087-01

Sez. 6, Sentenza n. 4909 del 04/12/2024 Ud. (dep. 06/02/2025) Rv. 287598-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: GHOUILA KARIM. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 07/05/2024

606045 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Esercizio di attività coattiva sul pubblico ufficiale - Integrazione del reato - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, è sufficiente l'esercizio, da parte dell'agente, di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. nella condotta di un detenuto che, pretendendo la somministrazione di un farmaco non ricevuto dall'infermiera di turno, aveva aggredito un agente di polizia penitenziaria per impedirgli di riportare l'ordine all'interno del reparto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 1702 del 2022 Rv. 282434-01, N. 24624 del 2003 Rv. 225492-01

Sez. 6, Sentenza n. 4909 del 04/12/2024 Ud. (dep. **06/02/2025**) Rv. **287598-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **GHOUILA KARIM. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 07/05/2024

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. - Aggravante del nesso teleologico fra il reato di lesioni personali e quello di cui all'art. 336 cod. pen. - Concorso - Configurabilità - Ragioni.

È configurabile il concorso fra l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. e l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, posto che, mentre quest'ultima afferisce al profilo finalistico dell'azione, l'altra riguarda la specifica qualifica rivestita dalla persona offesa destinataria della condotta lesiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5BIS

Massime precedenti Difformi: N. 25533 del 2015 Rv. 263913-01

Massime precedenti Vedi: N. 19262 del 2022 Rv. 283159-01

Sez. 6, Sentenza n. 4924 del 12/11/2024 Cc. (dep. **06/02/2025**) Rv. **287630-01**

Presidente: **VILLONI ORLANDO.** *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Imputato:* **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 06/11/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione - Terzo che vanta un diritto reale di garanzia sui beni sequestrati - Obbligo di citazione - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca, nell'ambito del quale ha diritto di chiedere il riconoscimento del proprio credito, ma non è un litisconsorte necessario, posto che l'inosservanza della previsione citata non è sanzionata da nullità e che egli ha comunque la possibilità di far valere la propria pretesa nel procedimento di verifica di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159 cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 25558 del 2024 Rv. 286540-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 41204 del 2017 Rv. 270981-01, N. 1908 del 2025 Rv. 287388-01, N. 6745 del 2021 Rv. 280528-01

Sez. 6, Sentenza n. 4906 del 05/11/2024 Ud. (dep. **06/02/2025**) Rv. **287597-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: M. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/04/2024

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Inadempimento - Valutazione in relazione alle scadenze mensili - Necessità - Fattispecie.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. non può ritenersi integrato in forza della mera divergenza tra l'ammontare del contributo al mantenimento complessivamente dovuto dall'imputato nel periodo in contestazione e le somme versate, dovendosi accertare l'esistenza di inadempimenti, in relazione alla scadenza mensile di ciascun versamento, di consistenza e durata idonee ad integrare il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha demandato al Giudice di rinvio di verificare l'esistenza di eventuali pagamenti integrali "medio tempore" eseguiti, in quanto determinativi della cessazione della permanenza del reato e, quindi, tali da incidere sul decorso del termine di prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 32576 del 2022 Rv. 283616-01, N. 12190 del 2022 Rv. 282990-01, N. 4116 del 2020 Rv. 278112-01, N. 4677 del 2021 Rv. 280396-01, N. 47158 del 2022 Rv. 284023-01

Sez. 6, Sentenza n. 7343 del 05/11/2024 Cc. (dep. **21/02/2025**) Rv. **287609-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: AIELLO FRANCESCO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 23/05/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Morte del proposto - Confisca di prevenzione - Reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. - Rapporti - Indicazione.

La confisca di prevenzione può avere ad oggetto, in caso di morte del proposto, non solo i beni confluiti nel compendio ereditario, ma anche quelli che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità di lui, essendo stati in precedenza fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, ancorché nei confronti di questi si proceda per il reato di concorso in trasferimento fraudolento di valori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 39846 del 2023 Rv. 285368-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12621 del 2017 Rv. 270087-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 4906 del 05/11/2024** Ud. (dep. 06/02/2025) Rv. 287597-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: M. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/04/2024

603050 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - Lesioni da esposizione ad un fattore patogeno - Momento consumativo - Criteri - Individuazione - Fattispecie.

Attesa la natura di reato di evento del delitto di lesioni personali volontarie, in caso di protrazione della condotta con perdurante esposizione della vittima ad un agente patogeno, ai fini della individuazione del momento consumativo occorre avere riguardo non già al mero incremento del rischio di contagio, ma all'aggravamento della malattia contratta. (Fattispecie relativa a patologia sessualmente trasmissibile). (Vedi: n. 7475 del 1985, dep. 1986, Rv. 173398-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585

Massime precedenti Vedi: N. 43614 del 2021 Rv. 282088-01, N. 18347 del 2021 Rv. 281168-01, N. 25029 del 2020 Rv. 279404-01, N. 33492 del 2019 Rv. 276930-01, N. 34139 del 2019 Rv. 277023-01

Sez. 6, **Sentenza n. 4922 del 24/10/2024** Cc. (dep. 06/02/2025) Rv. 287606-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: LAKATOSZ ROBERTA (CUI 06W6VVV). P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 29/05/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Estradizione per l'estero - Sentenza della Corte di appello favorevole all'estradizione - Revoca della domanda estradizionale da parte dello Stato richiedente in pendenza del ricorso per cassazione - Conseguenze.

Va annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello favorevole all'estradizione, nel caso in cui lo Stato richiedente ritiri la domanda in pendenza del giudizio di cassazione, attesa la sopravvenuta inesistenza delle condizioni di accoglimento del "petitum" correlato alla instaurata procedura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 701 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706

Massime precedenti Conformi: N. 28435 del 2013 Rv. 255746-01

Sez. 6, **Sentenza n. 4520 del 23/10/2024** Ud. (dep. 04/02/2025) Rv. 287453-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: FELICITA LUCIO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 16/10/2023

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Verifica in concreto dell'attività svolta - Necessità - Carattere pubblico della "pecunia" - Rilevanza - Esclusione.

SEZIONE SESTA

Ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell'attività concretamente svolta dall'agente, e non già il carattere pubblico della "pecunia".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 53578 del 2014 Rv. 261835-01, N. 38562 del 2015 Rv. 264937-01, N. 50087 del 2013 Rv. 257646-01, N. 1943 del 1999 Rv. 213910-01, N. 51923 del 2016 Rv. 268561-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, Sentenza n. 4520 del 23/10/2024 Ud. (dep. **04/02/2025**) Rv. **287453-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: FELICITA LUCIO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 16/10/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis cod. pen. - Ambito applicativo - Indicazione - Conseguenze.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 bis, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 9 com. 1, Legge 08/08/2024 num. 112, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. B) PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 05/07/2017 num. 1371 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 36496 del 2020 Rv. 280295-02, N. 27910 del 2020 Rv. 279677-01, N. 19484 del 2018 Rv. 273783-01, N. 25173 del 2023 Rv. 284790-01

Sez. 6, Sentenza n. 7096 del 15/10/2024 Ud. (dep. **20/02/2025**) Rv. **287647-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: DI DIO ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 17/04/2023

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Intercettazioni autorizzate - Successiva riqualificazione del fatto in reato che non le consente - Inutilizzabilità dei risultati - Sussistenza - Condizioni.

In tema di intercettazioni, la riqualificazione del fatto-reato per il quale sono state autorizzate in fattispecie che non le ammette comporta l'inutilizzabilità dei risultati, se i presupposti per disporre tale mezzo di ricerca della prova mancavano già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è svolto. (Fattispecie in cui le intercettazioni erano state disposte in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, nonostante il fatto descritto nei rispettivi decreti risultasse sussumibile "ab initio" nel delitto di traffico di influenze illecite, per il quale, in ragione dei limiti edittali, non era consentito il ricorso alle intercettazioni).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 346 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28252 del 2017 Rv. 270565-01, N. 1245 del 2024 Rv. 285886-02, N. 1407 del 2017 Rv. 268900-01, N. 23148 del 2021 Rv. 281501-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26889 del 2016 Rv. 266905-01 Rv. 266906-01, N. 36764 del 2024 Rv. 287005-01, N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

FEBBRAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, Ordinanza n. 7944 del 29/01/2025 Cc. (dep. **26/02/2025**) Rv. **287650-01**

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: O.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 05/10/2021

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello - Provvedimento di accoglimento - Comunicazione alla parte istante - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

Il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello, il quale viene emesso dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., non deve essere comunicato alla parte istante, la quale, essendo a conoscenza della data di fissazione della camera di consiglio, ha l'onere di informarsi sull'esito della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla data della decisione in camera di consiglio ricorre il termine per impugnare la sentenza di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2028 del 2019 Rv. 274925-01, N. 14865 del 2024 Rv. 286243-01, N. 29340 del 2023 Rv. 284816-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14991 del 2006 Rv. 233418-01

Sez. 7, Ordinanza n. 6354 del 20/12/2024 Cc. (dep. **17/02/2025**) Rv. **287515-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SECCIA MATTEO.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 26/06/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Applicazione pena concordata in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. - Ricorso per omessa traduzione dell'imputato - Interesse - Configurabilità - Esclusione.

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca l'omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, qualora non si indichi la concreta utilità che deriverebbe dalla rimozione della pronuncia impugnata o non si contesti la validità della proposta di concordato della pena accolta dalla sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 3124 del 2024 Rv. 285819-01, N. 33266 del 2023 Rv. 284990-01, N. 18562 del 2019 Rv. 276098-01, N. 51557 del 2023 Rv. 285628 - 03, N. 50062 del 2023 Rv. 285619-01, N. 32393 del 2021 Rv. 281777-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01 Rv. 284481-01